

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 25**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica  
recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero  
dello sviluppo economico

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,  
n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 luglio 2008  
e integrato il 19 settembre 2008)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*


DRP/I/XVI - D 9/08

Roma,

11 8 LUG. 2008

*Car Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, corredato delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria nonché del parere delle organizzazioni sindacali, ma privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

*Costi*  


-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di D.P.R. – predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – si rende necessario a seguito del trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni – e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale – già attribuite al Ministero del commercio internazionale ed al Ministero delle comunicazioni (v. D.L. 16 maggio 2008, n. 85, art. 1, commi 2 e 7).

Tale trasferimento ha reso in buona parte obsoleto l'attuale regolamento governativo di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla sua emanazione (v. d.p.r. 14 novembre 2007, n. 225).

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (comma 20), prevedeva alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo: tra di essi, in particolare, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (comma 20).

Il primo adempimento è stato già espletato con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 24 giugno 2008.



L'ultimo è apparso di scarsa utilità, e non è stato quindi adottato, in considerazione sia del breve periodo di durata assegnato alla sua vigenza (sei mesi al massimo, al termine dei quali deve intervenire la riorganizzazione definitiva), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto DPCM, la quale non consentiva l'adozione di misure organizzative rispondenti alle finalità perseguite con l'accorpamento di funzioni.

Si è preferito quindi promuovere immediatamente l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di DPR – al fine di corrispondere nel termine più ravvicinato possibile alle nuove esigenze che l'ordinamento commette al Ministero.

Nel delineare il nuovo schema organizzativo del Ministero, l'art. 1 prevede l'articolazione in dipartimenti, ciò ai fini della sistemazione organica dei compiti trasferiti, sulla scorta del modello già accolto per il Ministero dello sviluppo economico.

Nell'art. 2 è prevista l'architettura organizzativa del nuovo Ministero, che consta di quattro dipartimenti individuati per omogeneità di funzioni, raggruppando per aree omogenee i compiti e le attività di competenza dei tre Dicasteri preesistenti ed eliminando così duplicazioni e disorganicità.

Il nuovo assetto è informato, dunque, a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

Nei nuovi dipartimenti, in ossequio ai criteri di omogeneità e di funzionalità, confluiscono le strutture esistenti nei soppressi ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, nonché una direzione

generale unitaria per gli affari generali e per le risorse umane. È mantenuta, inoltre, la Conferenza permanente dei Capi dei dipartimenti la quale, nella sua nuova composizione svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni di particolare rilievo, nonché funzioni propositive nei confronti del Ministro.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha reso possibile una notevole riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale (ivi compresi i Capi dei dipartimenti) che sono passate da 33 a 29, di cui **fino a un numero di 7** per incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e **fino a un numero di 2** presso gli Uffici di diretta collaborazione. Sono state, del pari, fortemente ridotte le funzioni dirigenziali di livello non generale, che sono passate da 245 a 208.

Analoga riduzione è stata effettuata sulle dotazioni del personale con qualifiche non dirigenziali.

Nell'art. 3 sono disciplinate le funzioni e i compiti del **Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza**, il quale si articola in cinque Direzioni generali:

- a) Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
- b) Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;
- c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi;
- d) Direzione generale per la politica commerciale;
- e) Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

L'art. 4 provvede alla definizione dei compiti della Direzione generale per la politica e la proprietà industriale, la quale si articola in 28 Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, tra gli altri, i compiti relativi agli ambiti delle politiche industriali e delle politiche di sviluppo della competitività, delle politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione, delle politiche territoriali, distretti produttivi e reti di imprese, azioni per la creazione di imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza di imprese, delle politiche industriali in materia di difesa nazionale, di materiali di armamento, di commesse militari dei settori ad alta tecnologia, di industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici, delle politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi, delle politiche industriali dei settori tessile e della carta, del legno e dell'arredamento, della ceramica, delle politiche per il *made in Italy*, delle politiche industriali comunitarie ed internazionali e dei regimi d'aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato nonché attività connessa al Punto di Contatto Nazionale (PCN), delle politiche **per lo sviluppo sostenibile**, della lotta alla contraffazione in raccordo con le altre Direzioni del Ministero, del **recupero dei siti produttivi inquinati**, della crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, delle politiche per la promozione della proprietà industriale, delle relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali, delle invenzioni e modelli di utilità, dei disegni e modelli - brevetti nazionali europei e internazionali, dei marchi nazionali, comunitari ed internazionali e

opposizione alla registrazione dei marchi ed infine degli affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni in materia di proprietà industriale e segreteria della Commissione ricorsi, delle politiche delle industrie alimentari, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI) nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria, sul Banco nazionale di prova e sulla Fondazione Valore Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che presso la Direzione generale opera l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), **di livello dirigenziale non generale.**

Nell'art. 5 è disciplinata la Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica, la quale si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei settori concernenti la promozione della concorrenza, il monitoraggio dei prezzi, i servizi e professioni, le statistiche sul commercio e sul terziario, i servizi assicurativi, le politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza, la cooperazione amministrativa, le politiche e progetti normativi per i consumatori, il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), il punto di contatto-infoconsumatori, gli strumenti di misura e metalli preziosi, la qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità, la normativa tecnica, la vigilanza sugli enti di normazione, gli organismi notificati e sistemi di accreditamento, le manifestazioni a premio, le società fiduciarie e di revisione, il registro imprese e vigilanza sul sistema camerale, attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

L'art. 6 regola l'organizzazione della Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, il quale è articolato in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di

spettanza del Ministero negli ambiti delle piccole e medie imprese e artigianato, della promozione e dello sviluppo del movimento cooperativo, delle gestioni commissariali, degli scioglimenti e delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative, della vigilanza sul sistema cooperativo, sulle banche di credito cooperativo, sui consorzi agrari di concerto **col Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali**, degli albi delle società cooperative e della responsabilità sociale delle cooperative.

L'art. 7 regola la Direzione generale per la politica commerciale la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti settori: elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale; elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale; partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale con i Paesi terzi; partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi, in raccordo con la direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione; elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa; attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di



salvaguardia); disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative; valorizzazione e tutela del *made in Italy*, in raccordo con le altre Direzioni generali del Ministero, azioni volte all'individuazione di iniziative nei paesi terzi ed all'attrazione di risorse dall'estero attraverso gli strumenti di finanza di progetto.

L'art. 8 attribuisce alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione degli scambi, la quale si articola in 10 uffici dirigenziali non generali, lo svolgimento dei seguenti compiti: elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione ed attività di supporto all'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione; strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese; stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale; supporto alla adozione ed approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento; elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica e per la proprietà industriale; segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e

l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; partecipazione al Club di Parigi per la ristrutturazione del debito dei PVS; indirizzo e coordinamento dell'attività degli Sportelli Regionali per l'internazionalizzazione (Sprint); programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013; attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest; organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione; segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304; rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero; esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti diretti esteri; rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.

Nell'art. 9 è prevista l'istituzione del Dipartimento per l'energia, il quale svolge compiti di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riguardo alle politiche di approvvigionamento,



trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, alle azioni di sostegno della innovazione tecnologica.

Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
- b) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;
- c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Presso il Dipartimento opera la Segreteria di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Nell'art. 10 è disciplinata la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG, della gestione delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche, dell'autorizzazione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo in Italia settentrionale, centrale, e meridionale, e relativi impianti in mare, dei laboratori di analisi e sperimentazione.

L'art. 11 disciplina la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge i compiti relativi a alle strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale, ai rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia, ai rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti, alla logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti, al mercato del gas naturale



e infrastrutture di approvvigionamento, alle reti di trasporto di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno, all'approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili, alle statistiche ed analisi energetiche.

L'art. 12 disciplina la Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, la quale si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti della produzione di energia elettrica, del mercato elettrico, delle reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica, della promozione dell'efficienza energetica, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, dei programmi di sviluppo nucleare, della gestione di materiali radioattivi e messa in sicurezza degli impianti nucleari, dello sviluppo energetico sostenibile e dei sistemi energetici distribuiti.

L'art. 13 provvede all'organizzazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il quale si articola nei seguenti Uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;
- b) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari;
- c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.430.



Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Nell'art. 14 è regolata la competenza della Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale, la quale si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale ed opera nei seguenti ambiti: analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale, obiettivi di servizio; analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche; analisi e tecniche di osservazione delle politiche e strumenti di sviluppo territoriale locale e relative statistiche e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale; proposte normative relative al FAS e istruttorie per i profili giuridici delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE; sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio. Consulenza e supporto informatico; attuazione e gestione di progetti per l'incremento della capacità tecnico-amministrativa e l'innovazione delle politiche. Alta formazione per la politica regionale. Vigilanza delle strutture in house del Dipartimento; programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione; gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti; progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri paesi e attività di relazione con organismi internazionali.



Nell'art. 15 è disciplinata la Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari, la quale si articola in 15 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti: programmi operativi comunitari nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e di mercato interno; programmi operativi comunitari delle regioni in ritardo di sviluppo; programmi operativi comunitari delle regioni dell'Obiettivo 2 e della competitività e occupazione; analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea; programmazione finanziaria e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari; programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati dai fondi strutturali; azioni di sistema e di supporto tecnico ed organizzativo a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali; obiettivo del Quadro Strategico Nazionale "Filiera produttive, servizi, concorrenza"; obiettivi del Quadro Strategico Nazionale "Circuiti della conoscenza" e "Qualità della vita, sicurezza, inclusione sociale"; obiettivo del Quadro Strategico Nazionale "Internazionalizzazione e modernizzazione"; intese istituzionali di programma delle regioni in ritardo di sviluppo: Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata; intese istituzionali di programma delle regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; intese istituzionali di programma delle regioni dell'Italia centrale e delle regioni dell'Italia settentrionale.

Nell'art. 16 è disciplinata la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, la quale si articola in 13 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, negli ambiti della programmazione comunitaria, della programmazione e



gestione risorse finanziarie, dei servizi ispettivi, della regolamentazione e gestione interventi per lo sviluppo economico territoriale, della gestione interventi a sostegno delle attività industriali, del commercio e dei servizi, delle gestioni straordinarie interventi nelle aree sottoutilizzate, degli interventi per l'innovazione tecnologica, per programmi integrati di ricerca e sviluppo, degli interventi per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, dei contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti della programmazione negoziata, del credito d'imposta e incentivi automatici, degli interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi e per la riconversione industriale, degli interventi a sostegno delle PMI e della finanza d'impresa.

Nell'art. 17 è disciplinato il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane al quale sono attribuite le funzioni di promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, il rilascio dei titoli abilitativi, nonché le attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Dipartimento soprintende, inoltre, all'attività comune di acquisizione di beni e servizi, direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti; cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento e alla gestione del personale.

Il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane è articolato nei seguenti 5 Uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

- b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
- c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale;
- d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 32<sup>quater</sup> del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

Sono organi tecnici consultivi :

- a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
- b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;
- c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

L'art. 18 disciplina la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, la quale si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari, coordinamenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero della difesa in materia di pianificazione; controllo diretto delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, ivi compresa la gestione e l'acquisizione dei laboratori mobili e della strumentazione tecnica di monitoraggio, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di



apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati, collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico; assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, gestione del Registro nazionale delle frequenze con l'utilizzazione degli strumenti informatici di pianificazione;

L'art. 19 regola la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, la quale si articola in 6 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: adempimenti inerenti al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigilanza sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero; promozione ed attuazione studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; predisposizione della disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; rilascio delle concessioni e delle licenze, se del caso previo esperimento di gara, istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive; istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato ed assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara; assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione; acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; erogazione dei

contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica; direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni, anche su segnalazione dei competenti organismi che operano presso il Ministero, per la parte di competenza del Ministero; verifica dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predisposizione dell'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e del programma di interventi infrastrutturale per la banda larga nelle aree sottoutilizzate; rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami; sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordinamento dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni.

L'art. 20 regola la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero. La Direzione si articola in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: regolazione dei mercati postali; studi, anche comparati, circa lo sviluppo dei mercati postali e l'evoluzione della regolamentazione; partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale e attività

preordinate al recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale relativamente al settore postale; attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e comunque alla regolazione del rapporto con il fornitore o fornitori del servizio universale; adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, in particolare da parte degli operatori postali e delle imprese, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, determinazione di tariffe speciali in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali; definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito, della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio; determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria; attività finalizzate alla individuazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria; attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali; registro degli operatori privati; acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali; gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale; svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di

norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore o fornitori del servizio postale universale; vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore o dei fornitori del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché sull'applicazione delle relative sanzioni; adempimenti connessi alla gestione dei reclami; vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici; rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche per il tramite di scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alle problematiche connesse alla regolazione dei mercati postali contigui con quelli delle comunicazioni elettroniche.

L'art. 21 regola i compiti della Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane, che cura, con carattere trasversale per tutti gli Uffici del Ministero ed in raccordo con essi, la gestione unificata di spese a carattere strumentale, la gestione dei servizi comuni concernenti l'utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane, anche mediante misure di innovazione amministrativa e tecnologica.

Sono confluiti nella nuova Direzione le quattro Direzioni generali dei preesistenti Ministeri (la Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico; la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane dell'ex Ministero del commercio internazionale; la Direzione generale per la gestione delle risorse umane e parzialmente la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative dell'ex Ministero delle comunicazioni).

La Direzione si articola in 12 uffici dirigenziali di livello non generale e svolge essenzialmente i compiti attinenti alla gestione dei beni strumentali



comuni, alla programmazione degli acquisti, alla cura degli adempimenti relativi alla predisposizione dello stato di previsione della spesa, alla gestione e al controllo del funzionamento della rete informatica dei servizi comuni, al piano di sicurezza informatica, all'interconnessione con i sistemi operativi di altre amministrazioni; alla programmazione del fabbisogno del personale, all'attività di reclutamento e formazione, al trattamento economico dei dipendenti in servizio, agli adempimenti relativi al collocamento in quiescenza ed alle altre questioni concernenti lo stato giuridico, alle controversie connesse al rapporto di lavoro, all'attività di supporto alla contrattazione decentrata.

Nell'art. 22 e nella richiamata Tabella A sono disciplinate, rispettivamente, le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero e la dotazione organica relativa alle aree funzionali del restante personale.

All'art. 23 si prevede **la possibilità di attribuire incarichi**, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al numero di 7 nonché **il conferimento di incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro fino al numero di 2**. Al secondo comma è previsto che ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali possono essere attribuiti fino a dodici incarichi presso gli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro**

All'art. 24, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale **nel numero complessivo di 196 posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali**, si fa rinvio all'adozione di un decreto ministeriale di natura

non normativa, come previsto dall'art. 4, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 4, comma 4, del d. D. L g s. 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 25, da ultimo, contiene le disposizioni finali e prevede abrogazioni delle disposizioni previgenti.

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento, secondo quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, determinando invece significative riduzioni di spesa.

In particolare, il regolamento ridefinisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento, previsti rispettivamente per i Ministeri di origine e per il Ministero di destinazione, sia ridotta almeno del 20%, così come espressamente stabilito dall'art.1, comma 16, del citato D.L. n. 85.

A tal fine, si è proceduto alla determinazione delle suddette economie, che ammontano complessivamente, a regime, all'importo di 1,5 milioni di euro circa in ragione d'anno, così come risulta dall'allegata tabella 1.

Tale tabella tiene conto dei costi dei servizi di affari generali per le tre Amministrazioni di origine, depurati degli oneri sottratti alla riduzione di spesa, allo scopo di determinare, ai sensi della disposizione letterale della norma, i "limiti della spesa strumentale e di funzionamento" da assoggettare alla riduzione del 20%.

Con l'occasione, si è proceduto anche alla rideterminazione degli organici ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel rispetto peraltro di quanto previsto dal comma 4 della norma medesima circa il fatto che nel processo di rideterminazione degli assetti organizzativi interessati si deve



tener conto delle riduzioni già apportate dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti Dicasteri dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle comunicazioni prevedeva organici di dirigenti di prima fascia pari a complessive n. 33 unità, di cui:

- n. 20 del Ministero dello Sviluppo economico
- n. 4 dell'ex Ministero del Commercio internazionale
- n. 9 dell'ex Ministero delle Comunicazioni.

Con il presente regolamento tale numero viene ridotto al complessivo numero di 29 unità, di cui:

- n. 22 unità dirigenziali generali di funzione
- n. 7 unità dirigenziali cui saranno attribuiti incarichi di studio, consulenza e simili, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001.

Viene inoltre definito in n. 208 il numero massimo complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Anche relativamente a tale contingente di personale, viene realizzata una significativa riduzione delle unità di organico, tenuto conto che il numero complessivo di dirigenti di seconda fascia relativi agli originari Dicasteri ammonta a 245 unità, così ripartite:

- n. 164 del Ministero dello Sviluppo economico



- n. 31 dell'ex Ministero del Commercio internazionale
- n. 50 dell'ex Ministero delle Comunicazioni.

Come risulta dall'allegata tabella, la contrazione di tali contingenti dirigenziali comporta una economia di circa 4,5 milioni di euro annui (tabella 2).

Per quanto concerne l'attuazione del disposto di cui alla lettera b) del citato art. 74, si fa presente che il personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto presso gli originari tre Dicasteri assomma a complessive n. 513 unità, di cui:

- n. 250 unità dell'ex Ministero dello Sviluppo economico, come risulta dall'accertamento fatto in relazione al precedente regolamento, ai sensi del D.L. n. 181/2006;
- n. 68 unità dell'ex Ministero per il Commercio internazionale, come parimenti risulta dal medesimo accertamento di cui sopra;
- n. 195 unità dell'ex Ministero delle Comunicazioni, come ora correttamente rideterminato rispetto al contingente di 240 unità preso a base del precedente schema di regolamento, che teneva conto anche di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione non di diretta provenienza dell'Amministrazione (distacchi da Poste e simili).

La prescritta riduzione in misura non inferiore al 10% di tale personale comporterà quindi una situazione eccedentaria pari a n. 59 unità, tenuto conto di una riduzione di circa il 15% da parte dell'ex Ministero delle Comunicazioni, nonché di quella del 10% da parte degli altri Dicasteri. Tali unità eccedentarie, provenienti prevalentemente dagli uffici delle Direzioni generali dei tre Ministeri preposte alla gestione dei servizi generali (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi



manutentivi e logistici, affari generali, contabilità), verranno riallocate, ai sensi e per gli effetti della medesima lettera b), negli uffici che svolgono funzioni di politiche attive e di intervento, anche, ove del caso, previo espletamento di opportuni processi di formazione e adattamento professionali.

Relativamente poi all'attuazione del disposto di cui alla lettera c) del medesimo art. 74, si fa presente che si è proceduto ad operare sia la prescritta riduzione non inferiore al 10% sulla spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale, sia la riformulazione della dotazione organica medesima.

A tal fine, si è proceduto preliminarmente ad esprimere la dotazione organica nel nuovo sistema per fasce retributive, rispetto al precedente assetto per posizioni economiche (tabella 3).

Come risulta poi dagli ulteriori allegati prospetti, la predetta riduzione è stata di fatto applicata nella misura di oltre il 13%, passando dal complessivo importo annuo di circa 150,3 milioni di euro (tabella 4) a quello di circa 129,9 milioni di euro annui lordi (tabella 5), con un'economia complessiva quindi di circa 20 milioni di euro in ragione d'anno.

Il complesso delle riduzioni sopra indicate, che riguarda l'intera area del personale dei Ministeri unificati, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, determina, quindi, una manovra complessiva finanziaria che assicura le economie di spesa richieste sia dal processo di accorpamento voluto dal Legislatore con il citato D.L. n. 85/2008, sia dall'art. 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI RISPARMI DI SPESA

Disposizione normativa	Misure attuative	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
<b>Risparmi effettivi</b>		<b>2/12</b>			
Art. 1, comma 16, D.L. 16.05.2008, n. 85	Riduzione 20% spese strumentali e di funzionamento	€ 240.985	€ 1.445.910	€ 1.445.910	€ 1.445.910
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. giugno 25 giugno 2008, n. 112.	Riduzione Uffici livello dirigenziale generale	€ 127.778	€ 766.667	€ 766.667	€ 766.667
<b>Totale risparmi effettivi</b>		<b>€ 368.763</b>	<b>€ 2.212.577</b>	<b>€ 2.212.577</b>	<b>€ 2.212.577</b>
<b>Risparmi potenziali</b>					
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Riduzione Uffici livello dirigenziale non generale	Soppressione di n. 37 posizioni dirigenziali non generali	€ 614.611	€ 3.687.667	€ 3.687.667	€ 3.687.667
Art. 74, comma 1 lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112.	Riduzione dotazioni organiche personale non dirigenziale	€ 3.393.121	€ 20.358.727	€ 20.358.727	€ 20.358.727
<b>Totale Risparmi potenziali</b>		<b>€ 4.007.732</b>	<b>€ 24.046.394</b>	<b>€ 24.046.394</b>	<b>€ 24.046.394</b>
<b>Totale Risparmi effettivi e potenziali</b>		<b>€ 4.376.495</b>	<b>€ 26.258.971</b>	<b>€ 26.258.971</b>	<b>€ 26.258.971</b>

Ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento Ragionieri Generali dello Stato  
 ai effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 300

EB

OC

M  
 K

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Caruso

10/10/09 2009

**MINISTERI**

**TABELLA 1**

<b>Missione</b>	<b>Sviluppo Economico</b>	<b>Comunicazioni</b>	<b>Commercio Internazionale</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza (32.3)</b> Funzionamento Oneri Comuni di parte corrente Fondi da assegnare <b>Totale previsioni iniziali</b>	8.202.980,00 98.710.906,00 <b>106.913.886,00</b>	47.796.322,00 5.925.833,00 <b>53.722.155,00</b>	4.260.301,00 2.200.670,00 <b>6.460.971,00</b>	60.259.603,00 106.837.409,00 <b>167.097.012,00</b>
<b><u>a dedurre:</u></b>				
Competenze fisse e oneri Competenze accessorie Fondo Unico di Amministrazione Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disp. leg. el. 1 L.F. 2008 Accantonamento comma 507 L.F. 2007 <b>Totale deduzioni</b>	7.392.777,00 277.215,00 2.899.474,00 95.370.000,00 138.861,00 <b>106.078.327,00</b>	42.985.459,00 870.336,00 4.078.178,00 221.000,00 852.690,00 <b>49.007.662,00</b>	3.827.063,00 134.853,00 450.823,00 41.859,00 326.875,00 <b>4.781.473,00</b>	54.205.298,00 1.282.404,00 7.428.475,00 95.632.859,00 1.318.426,00 <b>159.867.462,00</b>
<b>Limiti della spesa strumentale e di funzionamento</b>	<b>835.559,00</b>	<b>4.714.493,00</b>	<b>1.579.498,00</b>	<b>7.229.550,00</b>
Riduzione 20%				<b>1.445.910,00</b>

TABELLA 2

RISPARMIO DI SPESA DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA			
	COSTO MEDIO ANNUO mlse	n. unità ridotte	riduzione del costo
* DIRIGENTI 1A FASCIA	191.666,67	4	766.666,67
** DIRIGENTI 2A FASCIA	99.666,67	37	3.687.666,67
			<b>4.454.333,33</b>

le unità ridotte corrispondono a: 1 cessazione al 30 giugno; 1 Fuori ruolo ; 1 cessazione al 30 ottobre; 1  
\* posto di Segretario Generale soppresso.

\*\* il numero delle unità indicate corrisponde a posti tutti vacanti



TABELLA 3

Dotazione organica antecedente al riordino			Dotazione organica successiva al riordino	
ex posizioni	dotazione organica		Fasce economiche	proposta dotazione organica
		Area III	F7	10
		Area III	F6	60
C3 S		Area III	F5	354
C3	639	Area III	F4	128
C2	709	Area III	F3	434
C1S		Area III	F2	830
C1	1077	Area III	F1	139
		Area II	F6	10
		Area II	F5	60
B3S		Area II	F4	519
B3	826	Area II	F3	171
B2	800	Area II	F2	717
B1	230	Area II	F1	202
		Area I	F3	2
A1 S		Area I	F2	89
A1	115	Area I	F1	8
<b>totale</b>	<b>4396</b>			<b>3733</b>

TABELLA 4

CALCOLO DEL COSTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI ORGANICHE									
	ex dpr 225/07 MISE	ex dpr 253/07 MCI	ex dpcm 14/11/2005 MinCom	tot organico	ritribuzione tabellare (per tredici mensilità) CCNL 2006-2009	indennità MISE *	oneri	COSTO MEDIO UNITARIO	spesa complessiva attuale dotazione organica
C3	316	49	274	639	€ 26.341,28	€ 3.930,00	€ 11.618,12	€ 41.889,40	€ 26.767.327,06
C2	383	57	269	709	€ 23.978,57	€ 3.526,92	€ 10.556,61	€ 38.062,09	€ 26.986.021,91
C1	468	89	520	1077	€ 21.905,72	€ 3.136,92	€ 9.611,36	€ 34.654,00	€ 37.322.356,18
B3	308	126	392	826	€ 20.075,24	€ 2.788,32	€ 8.775,03	€ 31.638,59	€ 26.133.477,96
B2	309	104	387	800	€ 18.869,92	€ 2.470,56	€ 8.190,48	€ 29.530,96	€ 23.624.767,75
B1	123	45	62	230	€ 17.942,29	€ 2.297,64	€ 7.768,08	€ 28.008,01	€ 6.441.842,15
A1	52	2	61	115	€ 16.989,84	€ 2.101,44	€ 7.327,23	€ 26.418,51	€ 3.038.129,16
totale	1959	472	1965	4396					€ 150.313.922,18

\* per il calcolo dell'indennità è stata presa in considerazione l'indennità prevista dal CCNL 2006-2009 per il MISE

TABELLA 5

ex posizioni economiche	Area	Fasce retributive	COSTO MEDIO UNITARIO	personale in servizio M/SE	personale in servizio MCI	personale in servizio M. comuni	personale in servizio M. comuni	proposta dotazione organica	Costo
							totali		
	Area III	F7	49.416,69					0	494.166,90
	Area III	F6	46.879,44					0	2.812.766,12
C3S	Area III	F5	44.239,76	184	34	136	354	354	15.660.875,33
C3	Area III	F4	41.889,40	68	5	55	128	128	5.361.843,29
C2	Area III	F3	38.062,09	255	25	134	414	434	16.518.947,12
C1S	Area III	F2	35.738,28	248	45	537	830	830	29.662.771,92
C1	Area III	F1	34.654,00	20	2	13	35	139	4.816.905,77
	Area II	F6	35.172,48					10	351.724,76
	Area II	F5	34.292,21					60	2.067.532,57
B3S	Area II	F4	33.298,79	211	93	215	519	519	17.282.071,97
B3	Area II	F3	31.638,59	48	26	81	155	171	5.410.199,43
B2	Area II	F2	29.530,96	280	70	367	717	717	21.173.698,09
B1	Area II	F1	28.008,01	106	33	63	202	202	5.657.617,89
	Area I	F3	28.162,41					2	56.324,81
A1S	Area I	F2	27.262,94	39	2	48	89	89	2.426.401,38
A1	Area I	F1	26.418,51	5	0	3	8	8	211.348,12
totale				1464	335	1.652	3451	3733	129.955.195,48





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO  
PUBBLICO  
UFFICIO IX

Prot.N. 0089120  
Rif.Prot. Entrata Nr. 0088923  
Risposta a nota:  
Allegati:

Roma, 16 LUG. 2008

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

- Ufficio Legislativo Economia
- Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

OGGETTO: D.P.R. n. 20. Schema di regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

E' stato esaminato lo schema di regolamento indicato in oggetto, corredato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 3396 - DAGL/05001810.3.62 del 15 luglio 2008 per il "VISTO" dello scrivente.

Al riguardo, atteso che lo schema recepisce le modifiche richieste con la precorsa corrispondenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, che, pertanto, si restituisce bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere generale dello Stato

*C. C.*

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 13 e 19;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in particolare l'art. 74;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
- Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, concernente il Testo unico della radiotelevisione;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei ministri.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data .....

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a  
il seguente regolamento :



Art. 1  
(Organizzazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2  
(Dipartimenti)

1. Il Ministero si articola nei seguenti dipartimenti:
  - a) Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza;
  - b) Dipartimento per l'energia;
  - c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;
  - d) Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. La Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza» svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti. Su proposta del Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali svolti in gestione unificata. Elaborata, altresì, linee e strategie generali in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuite al Dipartimento di cui al comma 1, lettera a). La Conferenza è convocata in via ordinaria dal Capo Dipartimento di cui al comma 1, lettera d), ovvero su richiesta da uno degli altri Capi Dipartimento.

Art. 3

(Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza)

1. Al Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza sono attribuite le funzioni di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, di tutela e sviluppo della proprietà industriale, di lotta



alla contraffazione, di tutela dei consumatori e di disciplina della concorrenza, ferme restando le competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nonché di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese e del movimento cooperativo.

2. Il Dipartimento per l' internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza e si articola nei seguenti cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
  - b) Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica;
  - c) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.
  - d) Direzione generale per la politica commerciale;
  - e) Direzione generale per la promozione e l' internazionalizzazione.
  
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento opera il Nucleo degli esperti di politica industriale di cui all' articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
  
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

#### Art. 4

(Direzione generale per la politica e la proprietà industriale)

1. La Direzione generale per la politica e la proprietà industriale si articola in ventotto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) politiche industriali e politiche di sviluppo della competitività;
  - b) politiche per la promozione della ricerca e dell'innovazione;
  - c) politiche territoriali, distretti produttivi e reti di impresa;
  - d) azioni per la creazione di imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza di imprese;
  - e) contrattazione programmata e politiche degli incentivi;
  - f) politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia, industria aerospaziale, trasporto, cantieristica navale, elettronica, meccanica fine, prodotti ottici ed elettrici;
  - g) politiche industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi;
  - h) politiche industriali dei settori tessile, della carta, del legno, delle ceramiche e dell'arredamento - politiche per il Made in Italy;
  - i) politiche industriali comunitarie ed internazionali, regimi di aiuto ed attività inerenti al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato, nonché attività connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.);
  - l) politiche per lo sviluppo sostenibile;
  - m) lotta alla contraffazione, in raccordo con le altre Direzioni del Ministero;
  - n) recupero e reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati;
  - o) sistema di certificazione ambientale;
  - p) normativa tecnica, prevenzione e sicurezza, recupero dei siti industriali;
  - q) crisi d'impresa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese;



- r) politiche per la promozione della proprietà industriale, relazioni con istituzioni e organismi comunitari ed internazionali in materia di proprietà industriale;
  - s) invenzioni e modelli di utilità;
  - t) disegni e modelli - brevetti nazionali, europei ed internazionali;
  - u) marchi nazionali, europei ed internazionali e opposizione alla registrazione dei marchi;
  - v) affari amministrativi dei titoli brevettuali e delle registrazioni nonché segreteria della commissione ricorsi;
  - z) politiche delle industrie alimentari;
  - aa) vigilanza sull'Istituto Promozione Industriale (IPI), nonché sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul banco nazionale di prova;
  - bb) vigilanza sulla Fondazione Valore Italia.
2. Presso la Direzione generale opera l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), di livello dirigenziale non generale.

—Art. 5—

(Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica)

1. La Direzione generale per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in ventiquattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
- a) promozione della concorrenza;
  - b) monitoraggio dei prezzi;
  - c) servizi e professioni;
  - d) statistiche sul commercio e sul terziario;
  - e) servizi assicurativi;
  - f) politiche comunitarie ed internazionali in materia di concorrenza;
  - g) cooperazione amministrativa;
  - h) politiche e progetti normativi per i consumatori;
  - i) Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU);
  - l) punto di contatto-infoconsumatori;
  - m) strumenti di misura e metalli preziosi;
  - n) qualità dei prodotti e dei servizi, sicurezza e loro conformità;
  - o) normazione tecnica; vigilanza sugli enti di normazione;
  - p) organismi notificati e sistemi di accreditamento;
  - q) manifestazioni a premio;
  - r) società fiduciarie e di revisione;
  - s) registro imprese e vigilanza sul sistema camerale;
  - t) attività di controllo connesso alla sicurezza degli impianti industriali.

Art. 6

(Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi)

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
- a) politiche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato;
  - b) promozione e sviluppo del movimento cooperativo;



- c) gestioni commissariali, scioglimenti e liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative;
- d) vigilanza sul sistema cooperativo;
- e) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- f) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;
- g) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo; vigilanza sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; vigilanza sugli studi cooperativi Luigi Luzzatti con sede in Roma;
- h) vigilanza sulle S.C.E. e rapporti con gli Organismi Comunitari ed Internazionali(O.I.L.) per quanto attiene la promozione cooperativa;
- i) Albi delle società cooperative.

#### Art. 7

(Direzione generale per la politica commerciale)

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
  - a) elaborazione delle azioni volte al miglioramento dell'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri;
  - b) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea ed applicazione delle misure comunitarie sul piano nazionale;
  - c) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonché negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;
  - d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio con i Paesi terzi;
  - e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi, in raccordo con la direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione;
  - f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi, organizzazione dei relativi meccanismi ed organismi bilaterali di consultazione intergovernativa;
  - g) attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping, antisovvenzione, clausole di salvaguardia);
  - h) disciplina del regime degli scambi e gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali; applicazione di sanzioni amministrative;
  - i) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del made in Italy, delle indicazioni geografiche e della proprietà intellettuale;
  - l) azioni volte all'individuazione di iniziative nei paesi terzi ed alla attrazione di risorse dall'estero, attraverso gli strumenti di finanza di progetto.

#### Art. 8

(Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione)

1. La Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione si articola in dieci Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni ed i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
  - a) elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di promozione ed attività di supporto all'elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;
  - b) strumenti agevolativi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese;
  - c) stipula e gestione di accordi ed intese con regioni, associazioni di categoria, sistema camerale e fieristico per la promozione e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale;
  - d) supporto all'adozione e approvazione del piano promozionale predisposto dall'ICE e delle relative variazioni; esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi della legge 25 marzo 1997 n. 68 e relazione al Parlamento;
  - e) coordinamento della politica promozionale sui mercati esteri e organizzazione delle missioni di natura commerciale;
  - f) elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del made in Italy, ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  - g) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali;
  - h) lotta alla contraffazione e tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 4, comma 76 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e gestione del relativo fondo destinato all'assistenza, in raccordo con la Direzione generale per la politica e la proprietà industriale;
  - i) segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
  - l) partecipazione al Club di Parigi per la ristrutturazione del debito dei PVS;
  - m) coordinamento dell'attività degli Sportelli regionali per l'internazionalizzazione (Sprint);
  - n) programmazione e gestione dei fondi comunitari, strutturali e nazionali aggiuntivi, in materia di internazionalizzazione, a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013;
  - o) coordinamento della Unità di gemellaggio per la promozione dei programmi di internazionalizzazione della politica di vicinato europea;
  - p) attività correlate all'esercizio dei diritti di azionista nonché esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla Simest;
  - q) rapporti con la Società per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
  - r) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli Affari esteri e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione e lo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  - s) organizzazione di convegni e conferenze in materia di internazionalizzazione;
  - t) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
  - u) rapporti con l'Unione delle Camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le altre competenti direzioni generali del Ministero;



- v) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 relativa alle Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere;
- z) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia;
- aa) coordinamento in ambito nazionale e trattazione nelle sedi internazionali (UE, OCSE, OMC, ONU) delle tematiche attinenti ai crediti all'esportazione, alla facilitazione degli scambi e agli investimenti esteri diretti;
- bb) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione.

#### Art. 9

##### (Dipartimento per l'energia)

1. Al Dipartimento per l'energia è attribuita la funzione di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia, alle azioni di sostegno e di incentivazione all'innovazione tecnologica.
2. Il Dipartimento per l'energia si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;
  - b) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche;
  - c) Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
3. Presso il Dipartimento per l'energia opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

#### Art. 10

##### (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche)

1. La Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) Ufficio nazionale minerario idrocarburi e geotermia – Direzione UNMIG;
  - b) gestione delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e di risorse geotermiche;
  - c) autorizzazione e controllo delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo Italia Settentrionale e relativi impianti in mare;
  - d) autorizzazione e controllo dell'attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell'Italia Centrale e relativi impianti in mare;
  - e) autorizzazione e controllo delle attività ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare;
  - f) laboratori di analisi e sperimentazione;

#### Art. 11

##### (Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche)



1. La Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) strategie per la sicurezza e la competitività del sistema energetico nazionale;
  - b) rapporti con l'Unione europea e mercato interno dell'energia;
  - c) rapporti con organismi internazionali e sicurezza degli approvvigionamenti;
  - d) logistica e mercato dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
  - e) mercato del gas naturale e infrastrutture di approvvigionamento;
  - f) reti di trasporto di gas naturale e metanizzazione del Mezzogiorno;
  - g) approvvigionamento, trasformazione e utilizzo efficiente delle fonti fossili;
  - h) statistiche e analisi energetiche.

#### Art. 12

(Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica)

1. La Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili, e l'efficienza energetica si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) produzione di energia elettrica;
  - b) mercato elettrico;
  - c) reti di trasmissione, distribuzione, importazione ed esportazione di energia elettrica;
  - d) promozione dell'efficienza energetica;
  - e) sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  - f) programmi di produzione di energia nucleare;
  - g) gestione dei materiali radioattivi e messa in sicurezza degli impianti nucleari;
  - h) sviluppo energetico sostenibile e sistemi energetici distribuiti.

#### Art. 13

(Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria.
2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione si articola nei seguenti tre Uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale;
  - b) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari;
  - c) Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
4. Costituiscono inoltre articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

#### Art. 14



(Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale)

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in nove Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) analisi in materia di struttura e tendenze socioeconomiche territoriali e in materia di politiche di sviluppo socio economico territoriale, obiettivi di servizio;
  - b) analisi in materia di politiche per la competitività e flussi finanziari delle politiche pubbliche;
  - c) analisi e tecniche di osservazione delle politiche e strumenti di sviluppo territoriale locale e relative statistiche e indicatori per le politiche di sviluppo territoriale;
  - d) proposte normative relative al FAS e istruttorie delle delibere di riparto e assegnazione FAS da parte del CIPE;
  - e) sviluppo e implementazione dei sistemi informativi dipartimentali, delle banche dati degli interventi territoriali e integrazione delle informazioni di monitoraggio; consulenza e supporto informatico;
  - f) attuazione e gestione di progetti per l'incremento della capacità tecnico-amministrativa e l'innovazione delle politiche. Alta formazione per la politica regionale. Vigilanza delle strutture in house del Dipartimento;
  - g) programmazione finanziaria del FAS. Verifica delle risultanze di monitoraggio e degli avanzamenti finanziari del FAS e della programmazione unitaria di politica regionale. Costruzione del Quadro Finanziario Unico di cassa della spesa in conto capitale della pubblica amministrazione;
  - h) gestione contabile del FAS e trasferimento delle risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione di programmi e progetti;
  - i) progetti di cooperazione bilaterale e assistenza tecnica al settore pubblico di altri Paesi e attività di relazione con organismi internazionali.

#### Art. 15

(Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari)

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali di programma e le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in quindici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;
  - b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
  - c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
  - d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree

- ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE;
- e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
  - f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
  - g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
  - h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;
  - i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;
  - l) esercizio delle funzioni previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativamente ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
  - m) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
  - n) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
  - o) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
  - p) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
  - q) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro.

#### Art. 16

(Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali)

1. La Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali si articola in tredici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) programmazione comunitaria;
  - b) programmazione e gestione risorse finanziarie;
  - c) servizi ispettivi;
  - d) regolamentazione e gestione interventi per lo sviluppo economico territoriale;
  - e) gestione interventi a sostegno delle attività industriali, del commercio e dei servizi;
  - f) gestioni straordinarie interventi nelle aree sottoutilizzate;
  - g) interventi per l'innovazione tecnologica, per programmi integrati di ricerca e sviluppo;

- h) interventi per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese;
- i) contratti di programma;
- l) patti territoriali, contratti d'area e altri strumenti della programmazione negoziata
- m) credito d'imposta e incentivi automatici;
- n) interventi a sostegno del settore estrattivo, della ricerca mineraria e dell'energia, delle aree di crisi e per la riconversione industriale;
- o) interventi a sostegno delle PMI e della finanza d'impresa.



#### Art. 17

(Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane)

1. Al Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane sono attribuite le funzioni di promozione, di sviluppo e di disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio dei titoli abilitativi, nonché di attività di pianificazione, di controllo, di vigilanza e sanzionatoria, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Dipartimento soprintende all'attività comune di acquisizione di beni e servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti, cura gli affari generali e la gestione del sistema informativo e provvede al reclutamento ed all'amministrazione del personale.
2. Il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane, è articolato in cinque Uffici di livello dirigenziale generale:
  - a) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;
  - b) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
  - c) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.
  - d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.
3. Sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale, articolato in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 32 *quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
4. Costituiscono, inoltre, articolazioni del Dipartimento due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale;
5. Sono organi tecnici consultivi:
  - a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
  - b) la Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia;
  - c) la Commissione consultiva nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

#### Art. 18

(Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico)

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico si articola in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari, coordinamenti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero della difesa in materia di pianificazione;
  - b) controllo diretto delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, ivi compresa la gestione e l'acquisizione dei laboratori mobili e della strumentazione tecnica di monitoraggio, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati, collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico;
  - c) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

- d) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- e) individuazione ai fini dell'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata, gestione del Registro nazionale delle frequenze con l'utilizzazione degli strumenti informatici di pianificazione.

Art. 19

(Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione)

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si articola in sei Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) adempimenti inerenti al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigilanza sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;
  - b) promozione ed attuazione studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
  - c) predisposizione della disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione e partecipazione ai lavori degli Organismi internazionali per la predisposizione della disciplina di settore;
  - d) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive, ed in particolare istruttoria in merito al conseguimento delle autorizzazioni generali ed all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
  - e) istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;
  - f) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
  - g) acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
  - h) erogazione dei contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica;
  - i) direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;
  - l) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni, anche su segnalazione dei competenti organismi che operano presso il Ministero, per la parte di competenza del Ministero, coordinamento degli ispettorati territoriali in materia di vigilanza ed accertamenti di illeciti;
  - m) verifica dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predisposizione dell'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  - n) gestione del fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche e del programma di interventi infrastrutturali per la banda larga nelle aree sottoutilizzate;
  - o) rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche tramite esami.

- p) sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni, anche telematiche; rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione di cui all'art. 17, comma 3, e coordinamento dell'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni.

#### Art. 20

(Direzione generale per la regolamentazione del settore postale)

1. La Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, cui sono affidate le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale assegnate al Ministero, si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, nei seguenti ambiti:
  - a) regolazione dei mercati postali;
  - b) studi, anche comparati, circa lo sviluppo dei mercati postali e l'evoluzione della regolamentazione;
  - c) partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale e attività preordinate al recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale relativamente al settore postale;
  - d) attività finalizzate al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma e comunque alla regolazione del rapporto con il fornitore o fornitori del servizio universale;
  - e) adozione di provvedimenti regolatori di natura non regolamentare per realizzare l'accesso alla rete postale pubblica e ai relativi servizi, in particolare da parte degli operatori postali e delle imprese, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, determinazione di tariffe speciali in relazione ai costi evitati e promozione della concorrenza nei mercati postali;
  - f) definizione con provvedimenti di regolazione di natura non regolamentare dell'ambito, della qualità e delle caratteristiche del servizio universale postale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
  - g) determinazione delle tariffe dei servizi riservati e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria;
  - h) attività finalizzate alla individuazione del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria;
  - i) attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali;
  - l) rilascio delle licenze individuali e istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;
  - m) registro degli operatori privati;
  - n) acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;
  - o) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;
  - p) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore o fornitori del servizio postale universale;



- q) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore o dei fornitori del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché sull'applicazione delle relative sanzioni; coordinamento degli Ispettorati territoriali in materia di vigilanza e di accertamento di violazioni;
- r) adempimenti connessi alla gestione dei reclami;
- s) vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici;
- t) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche per il tramite di scambio delle informazioni necessarie all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale;
- u) rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione alle problematiche connesse alla regolazione dei mercati postali contigui con quelli delle comunicazioni elettroniche.

#### Art. 21

(Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane)

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in dodici Uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:
  - a) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
  - b) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
  - c) gestione dei beni e coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;
  - d) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi condivisi;
  - e) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
  - f) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici in diretta correlazione con le altre Direzioni generali per le rispettive esigenze;
  - g) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
  - h) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
  - i) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti;
  - l) gestione del patrimonio e approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;
  - m) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
  - n) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
  - o) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica ;
  - p) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
  - q) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;
  - r) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
  - s) politiche del personale per le pari opportunità;
  - t) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro.

#### Art. 22

(Dotazione organica)



1. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A.
2. La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009

#### Art. 23

(Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca)

1. Ai dirigenti di prima fascia, previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici di livello generale, possono essere attribuiti fino a sette incarichi ispettivi, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a due incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. Ai dirigenti di seconda fascia previsti in dotazione organica, che non sono incaricati della direzione di uffici dirigenziali possono essere attribuiti fino a dodici incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

#### Art. 24

(Uffici di livello dirigenziale non generale)

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

#### Art. 25

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225
  - b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;
  - c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



TABELLA A



*Ministero dello Sviluppo Economico*

AREE	DOTAZIONE ORGANICA ANTECEDENTE AL RIORDINO	DOTAZIONE ORGANICA SUCCESSIVA AL RIORDINO	
Dirigenti fascia I <sup>^</sup>	33		29*
Dirigenti fascia II <sup>^</sup>	245		208**
		Area III	F7 10
		Area III	F6 60
C3 S		Area III	F5 354
C3	639	Area III	F4 128
C2	709	Area III	F3 434
C1S		Area III	F2 830
C1	1077	Area III	F1 139
		Area II	F6 10
		Area II	F5 60
B3S		Area II	F4 519
B3	826	Area II	F3 171
B2	800	Area II	F2 717
B1	230	Area II	F1 202
		Area I	F3 2
A1 S		Area I	F2 89
A1	115	Area I	F1 8
<b>TOTALE</b>	<b>4674</b>		<b>3970</b>

\* di cui numero 7 con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e numero 2 presso gli Uffici di diretta collaborazione

\*\* di cui numero 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI – D 9/08


Roma, 1.9 SET. 2008

*Con Presidente,*

facendo seguito alla nota del 18 luglio 2008, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo economico”, Le invio copia del parere interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato reso rispettivamente in data 24 luglio 2008 e 28 agosto 2008.

*con : npi - rel. 2*  
*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A



# Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4658/08

Roma, add. 12 set .....2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di decreto del presidente della repubblica recante "regolamento di riorganizzazione del ministero dello sviluppo economico"

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO  
Gab. dell'On. Ministro

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. **2571/2008** emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*



**CONSIGLIO DI STATO**  
*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*  
**Adunanza del 28 agosto 2008**

N. della Sezione:  
2571/2008

**OGGETTO:**

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO -  
Schema di decreto del presidente della  
repubblica recante “*regolamento di  
riorganizzazione del ministero dello  
sviluppo economico*”.

*La Sezione*

Vista la relazione senza numero e data,  
trasmessa con nota n. 0011185 del  
14 luglio 2008 e pervenuta in segreteria il 17 successivo, con la quale il Ministero  
dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di  
regolamento in oggetto:

Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione nell’adunanza del 24  
luglio 2008;

Vista la nota di adempimento dell’Amministrazione dell’8 agosto 2008;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Guido Salemi;

**PREMESSO:**

Con nota del 14 luglio 2008, il Ministero dello sviluppo economico  
trasmetteva lo schema di regolamento indicato in oggetto.

L’Amministrazione premetteva che lo schema di regolamento era stato  
predisposto ai sensi del comma 4-*bis* dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400  
in tema di organizzazione e disciplina degli uffici dei Ministeri, e del comma 1  
dell’art. 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 in tema di organizzazione delle strutture  
ministeriali e che il riordino di tali strutture si era reso necessario a seguito del  
trasferimento delle funzioni – e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale  
– già attribuite al Ministero del commercio internazionale ed al Ministero delle  
comunicazioni (d.l. 16 maggio 2008, n. 85, art. 1, commi 2 e 7).

Soggiungeva che l'art. 2 del provvedimento fondava l'architettura organizzativa del nuovo Ministero su quattro dipartimenti individuati per omogeneità di funzioni, raggruppando per aree omogenee i compiti e le attività di competenza dei tre preesistenti Dicasteri ed eliminando così duplicazioni e disorganicità.

Ciò posto, illustrava le disposizioni contenute nei venticinque articoli dello schema di regolamento, soffermandosi sulle competenze generali dei nuovi Dipartimenti, sulle dotazioni organiche e sugli oneri previsti per il bilancio dello Stato.

Nella seduta del 24 luglio 2008, la Sezione osservava che l'adozione dello schema regolamentare avrebbe dovuto essere preceduta, in particolare, dal d.P.C.M. indicato dall'art. 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite e chiedeva all'Amministrazione di fornire gli opportuni chiarimenti, unitamente alle valutazioni del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Altre osservazioni e richieste di chiarimento la Sezione formulava, poi, con riferimento alla riduzione degli uffici dirigenziali e sulla ripartizione delle competenze tra le Direzioni generali in cui sono articolati i Dipartimenti.

L'Amministrazione ha risposto con nota dell'11 agosto 2008.

Hanno fatto conoscere le loro valutazioni la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 agosto 2008 e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con nota dell'11 agosto 2008.

Ad avviso del proponente Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla mancata adozione del d.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008, non sembra discutibile l'utilità della previa determinazione dei criteri e delle modalità relativi all'individuazione delle risorse umane da trasferire per effetto di tutti gli accorpamenti previsti nel decreto-legge (e non solo, quindi, di quelle riguardanti il Ministero dello sviluppo economico).

Pertanto, sempre secondo l'Amministrazione, dal sistema della legge non può desumersi una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal d.P.C.M., rispetto all'adozione di un

regolamento governativo, per di più “*autorizzato*” destinato a regolare l’organizzazione generale di una Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben tre Ministeri.

Una soluzione diversa, subordinerebbe l’avvio di una riforma disposta con decreto-legge, per il suo carattere di urgenza, all’espressione di volontà estranee e subordinate rispetto a quelle che debbono esprimersi sulle modalità e sui tempi di realizzazione delle primarie esigenze che si vogliono soddisfare.

L’Amministrazione ha, infine, fornito chiarimenti sulla riduzione degli uffici dirigenziali e sulle competenze delle direzioni generali.

#### **CONSIDERATO:**

1. In via preliminare, occorre dar conto di una questione che si ripropone in tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione di compagini ministeriali interessate dalle norme del decreto legge n. 85 del 2008.

Infatti, il decreto legge n. 85 del 2008 ha previsto per i Ministeri coinvolti nel processo di riaccorpamento alcuni adempimenti di natura organizzativa, propedeutici all’adozione del regolamento di riorganizzazione, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988.

Si tratta di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti:

- la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8);
- i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni riorganizzate (art. 1, comma 18);
- la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (art. 1, comma 20).

Tali adempimenti propedeutici, del resto già previsti nella fase del c.d. “*spacchettamento*”, e puntualmente a suo tempo svolti, furono introdotti (ed ora confermati) allo scopo di rendere più fluido e veloce il processo di scissione (ora di accorpamento), intestando direttamente alla Presidenza del Consiglio il compito di definire e chiarire in via preliminare ed in modo omogeneo limiti e condizioni di tale fase, in modo da sciogliere, nella sede tecnicamente e politicamente più idonea ed autorevole, eventuali conflitti.

Questa chiave interpretativa può risultare utile per capire la ragione che ha condotto ora il Ministero proponente (ma si tratta di una situazione che, come si è osservato, riguarda tutti gli schemi di regolamento di riorganizzazione) a ritenere giuridicamente possibile procedere nella definizione dello schema di regolamento di organizzazione, senza la previa adozione degli adempimenti propedeutici di cui ai



commi 18 e 20 dell'art. 1 del decreto legge n. 85, mentre è stato adottato il d.P.C.M. di cui al comma 8. In sostanza, risulta adottato (ed in fase di registrazione presso la Corte dei conti), il d.P.C.M. che fotografa la situazione, di diritto e di fatto, delle risorse umane assegnate alle tre compagini ministeriali unificate, adempimento questo che dovrebbe costituire la base conoscitiva, logica e funzionale, su cui procedere nei passaggi successivi.

2. Questa Sezione, preso atto della scelta di saltare la fase provvisoria di cui al comma 20, rileva, quanto al decreto previsto dal comma 18, che secondo il Ministero la sua adozione è utile ma non necessaria: in particolare, dal sistema della legge non potrebbe desumersi una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal d.P.C.M., rispetto all'adozione di un regolamento governativo, per di più "autorizzato", destinato a regolare l'organizzazione generale di un'Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben quattro Ministeri.

Tale osservazione non è condivisibile.

Va ricordato che il comma 18 dell'art. 1 del decreto legge n. 85 stabilisce che con decreto del PCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite. La norma intende garantire fluidità e speditezza al processo di riaccorpamento individuando l'autorità politica che dirime preventivamente eventuali conflitti; ma al contempo essa consente alle OO.SS. di partecipare fin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in funzione consultiva, come del resto l'ordinamento prevede in via generale in tutti i processi riorganizzazione, trattandosi di spostare risorse umane nel contesto di un indirizzo che nel caso di specie è chiamato anche a produrre ulteriori economie di spesa sulla base anche del successivo decreto legge n. 112 del 2009.

I concerti del Dipartimento affari giuridici e legislativi della PCM e degli altri Ministeri interessati servono certamente a creare un punto di sintesi sostanziale e formale sulle scelte implicitamente alla base del d.P.C.M. di ricognizione dell'organico di diritto e di fatto delle strutture accorpate, adottato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto legge citato; ma proprio scelte di questa natura chiamano

direttamente in gioco interessi professionali dei lavoratori, tutelati appunto attraverso la previa consultazione delle OO.SS.

Ora appare difficile ritenere superfluo – come in sostanza ritiene l'Amministrazione - questo rilevante ed autonomo procedimento che è indubbiamente parte necessaria della procedura complessa indirizzata al riassetto dei nuovi ministeri accorpati, cosicché la Sezione non può che ribadire l'avviso espresso nel parere interlocutorio e quindi osservare che esiste un *vulnus* alle regole dettate dalla normativa primaria nella materia.

Tuttavia, al fine di verificare l'incidenza di tale *vulnus* sulla disciplina regolamentare in via di adozione, occorre accertare se esso rimane confinato in un ambito puramente formale ovvero se ha inciso sulla sostanza della disciplina stessa.

Ebbene, quanto alla partecipazione delle organizzazioni sindacali, dal verbale della riunione indetta in data 3 luglio 2008 e dalla documentazione relativa alle risposte delle organizzazioni stesse, emerge che vi è stato un confronto sul nuovo assetto organizzativo e che i rappresentanti sindacali sono stati messi in condizione di comprendere le modalità con cui l'Amministrazione intendeva procedere al riassetto, cosicché, vuoi per l'aspetto procedurale vuoi per i contenuti, può ritenersi che lo spirito della norma primaria sia stato rispettato.

Come pure non può non prendersi atto dei pareri favorevoli espressi da tutte le autorità che avrebbero dovuto partecipare all'adozione del d.P.C.M.: pertanto anche per questo profilo deve constatarsi che quella valutazione tecnico-politica da parte di soggetti terzi (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) nonché della sede naturale di coordinamento costituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.A.G.L., in concreto è sussistente.

Ciò consente alla Sezione di non esprimere una valutazione preclusiva dell'ulteriore *iter* del provvedimento in esame, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione procedente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione formale dello schema procedimentale imposto dalla norma primaria.

3. Quanto alle altre osservazioni contenute nel parere interlocutorio, si ritiene che esse possano essere superate alla luce dei chiarimenti forniti con la relazione aggiuntiva dell'Amministrazione referente e le note dalle altre amministrazioni il cui avviso è stato richiesto nello stesso parere.

A quest'ultimo proposito non si può fare a meno di rilevare che, contrariamente a quanto obbiettato nella relazione aggiuntiva, è prassi non infrequente della Sezione chiedere valutazioni tecniche di altre autorità con competenze specifiche nella materia oggetto di regolazione e in particolare del Ministero economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.A.G.L.

3.1. Per quanto concerne in particolare la riduzione degli uffici dirigenziali e gli oneri finanziari, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione e dalla Ragioneria generale dello Stato appaiono nel complesso esaurienti.

La ricostruzione “storica” dell'evoluzione delle strutture dei Ministeri accorpate effettuata dalla Ragioneria dà ragione delle conclusioni cui la si perviene circa il rispetto sostanziale dei tagli imposti agli Uffici dirigenziali generali (20 per cento) e a quelli non generali (15 per cento) dell'ex Ministero delle comunicazioni e di quello (10 per cento) imposto agli altri due ministeri.

Rimane fermo che il carattere squisitamente tecnico della materia richiede un atto di fiducia da parte della Sezione e la conseguente responsabilità delle amministrazioni riferenti.

3.2. In ordine ai rapporti con le Autorità, in particolare, osserva la Sezione che, anche se la formula utilizzata “ferme restando le competenze delle Autorità” è tecnicamente discutibile (la competenza residuale nelle relative materia deve trovare la sua base nella legge) essa in sostanza appare coerente con il quadro normativo primario.

3.3. Quanto al nuovo assetto delle competenze, il parere interlocutorio ha paventato il rischio di duplicazioni e quindi di conflitti fra le varie strutture assegnatarie.

Ciò vale in particolare per le funzioni svolte dall'ex Ministero del commercio internazionale, in ordine alle quali la Sezione nei pareri espressi in occasione dello “scorporo” (n. 2146/2007 del 4 giugno e del 27 agosto 2007) aveva più volte manifestato serie perplessità sull'inutile e pericoloso frazionamento delle relative competenze e sulla antieconomica moltiplicazione delle strutture.

Si prende atto al riguardo dello sforzo di accorpamento e di riduzione effettuato nello schema di regolamento appunto nei confronti delle strutture dell'ex Ministero del commercio internazionale. Ciò peraltro ha permesso di attenuare, ma non del tutto eliminare, il rischio di disfunzionali sovrapposizioni di competenze: si vedano in proposito le funzioni di cui alla lettera i) dell'articolo 4, attribuite alla Direzione

generale per la politica e la proprietà industriale, e quelle dell'articolo 7, lettere d), i) ed f) attribuite alla Direzione generale per la politica commerciale.


4. Quanto alle altre osservazioni del parere interlocutorio, si prende atto delle controdeduzioni di merito e in conclusione si esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* dello schema di regolamento in questione.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole all'ulteriore *iter* dello schema di regolamento in oggetto.


Il Presidente della Sezione


(Giancarlo Coraggio)



Il Segretario di adunanza

(Maria Barbagallo)





# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 4067

Roma, add. 31 LUGLIO 2008

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

**OGGETTO:**  
Schema di d.P.R. recante  
organizzazione del Ministero  
dello sviluppo economico.

**Ministero dello sviluppo  
economico.**

Gab. dell'On. Ministro  
ROMA

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero n.2571/2008  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 24 luglio 2008*

N. della Sezione:

2571/2008

**OGGETTO:**

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di d.P.R. recante organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

***La Sezione***

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 0011185 del 14 luglio 2008 e pervenuta in segreteria il 17 successivo, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare un oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

**PREMESSO:**

Riferisce l'Amministrazione che il d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, ha accorpato nel Ministero dello sviluppo economico le competenze del Ministero delle comunicazioni e quelle del Ministero del commercio internazionale,

rendendo necessario il superamento del regolamento di organizzazione dello stesso Ministero dello sviluppo economico, contenuto nel d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225. Del resto l'art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, detta talune norme in materia di organizzazione della P.A. (art. 74), che indubbiamente dovranno applicarsi alla riorganizzazione oggetto dello schema di d.P.R. in oggetto.

A norma del succitato d.l. n. 85 del 2008 l'emanazione del regolamento in esame, prevista appunto dal comma 16 dell'art. 1, doveva essere preceduta da tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: il primo doveva riguardare la ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, c. 8), il secondo doveva determinare i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (art. 1, c. 18) ed il terzo doveva definire in via provvisoria gli uffici del Ministero (art. 1, c. 20).

Riferisce l'Amministrazione che il primo provvedimento è stato già adottato con d.P.C.M. del 24 giugno 2008 e che la definizione dello schema di regolamento in oggetto ha reso inutile l'emanazione del terzo dei suddetti provvedimenti, contenente cioè la provvisoria definizione degli uffici del Ministero.

Venendo al contenuto del provvedimento normativo in esame, esso prevede, come del resto faceva il precedente decreto di organizzazione dello stesso Ministero (d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225), l'organizzazione per Dipartimenti, portando il numero di questi ultimi da 3 a 4. Analogamente è prevista la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti con funzioni di coordinamento e propositiva.

L'art. 3 disciplina il Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza, ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e ne prevede l'articolazione in cinque Direzioni generali: quella per la politica e la proprietà industriale (le cui competenze sono

elencate nell'art. 4, che fra l'altro vi incardina l'Ufficio brevetti e marchi), quella per la concorrenza, per i consumatori, per la vigilanza e la normativa tecnica (disciplinata dall'art. 5), quella per le piccole e medie imprese e gli enti corporativi (regolata in dettaglio dall'art. 6), quella per la politica commerciale (sulla quale detta norme l'art. 7) e quella per la promozione e l'internazionalizzazione (le cui competenze sono elencate nell'art. 8). Al Dipartimento suddetto dovrebbe far capo il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'art. 3 legge 11 maggio 1999, n. 140. Per ciascuna Direzione generale è previsto il numero di Uffici dirigenziali di seconda fascia che ad essa fanno capo.

L'art. 9 riguarda il Dipartimento per l'energia, articolato in tre Direzioni generali, cui è attribuito un determinato numero di Uffici dirigenziali di seconda fascia e che sono disciplinati rispettivamente dall'art. 10 (Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche), dall'art. 11 (Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetiche) e dall'art. 12 (Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica). Al Dipartimento fa capo la Segreteria tecnica di cui all'art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trova la sua specifica disciplina nell'art. 13, che inserisce nel Dipartimento stesso il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al d.lgvo. 5 dicembre 1997, n. 430, e che prevede tre Direzioni generali: quella per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale (art. 14), quella per le politiche di sviluppo territoriale, le intese istituzionali e di programma e le politiche dei fondi strutturali e comunitari (art. 15), quella per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (art. 16). Anche in questo caso viene indicato in dettaglio il numero di Uffici dirigenziali di seconda fascia facenti capo alle Direzioni del Dipartimento.



L'art. 17 regola il Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane. Quest'ultimo si articola in 4 Direzioni generali (per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, di cui all'art. 18; per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, disciplinata dall'art. 19; per la regolamentazione del settore postale, di cui all'art. 20; per gli affari generali e per le risorse umane, regolata nell'art. 21), vigila sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, che già si prefigura come struttura di livello dirigenziale generale e si avvale di organi consultivi, vale a dire del Consiglio superiore delle comunicazioni, della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia, della Commissione nazionale per l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

Ciascun Dipartimento si avvale di due Uffici di staff di livello dirigenziale non generale.

L'art. 22 prevede la tabella organica, mentre l'art. 23 prevede la possibilità di attribuire a 9 dirigenti generali di prima fascia incarichi ispettivi, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, c. 10, d.lgvo n. 165 del 2001, per un totale di sette, ed incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministero, che ammontano a 2. L'art. 24 rinvia ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, e la definizione dei relativi compiti.

L'art. 25 al comma 1 prevede che i riferimenti al Ministro o al Ministero del commercio internazionale e a quello delle comunicazioni debbano intendersi al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, mentre al comma 2 abroga espressamente il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 253 ed il d.P.R. 22 giugno 2004,

n. 176, cioè i regolamenti di organizzazione dei tre Ministeri interessati dall'accorpamento.

**CONSIDERATO:**

La Sezione deve preliminarmente dare atto della tempestività dell'Amministrazione referente nella predisposizione dello schema di regolamento in esame e delle difficoltà che la stessa ha dovuto superare per elaborare una normativa di organizzazione che avesse un sufficiente grado di armonicità, pur nel tentativo di raggiungere l'obiettivo di fondo fissato alle Pubbliche Amministrazioni dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima, e dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, poi.

Si rileva, peraltro, che lo schema di regolamento costituisce la prima attuazione di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 1 del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121; tale circostanza impone un esame attento, rigoroso e dettagliato delle disposizioni in esso contenute, essendo la Sezione consapevole di pronunciarsi su un atto normativo destinato a costituire un modello, al quale inevitabilmente potranno rifarsi le altre Amministrazioni cui incomberà l'obbligo di riorganizzazione in seguito a quanto disposto dal citato d.l. n. 85 del 2008.

Sul piano più specificamente metodologico appare evidente che il punto di partenza nell'esame dello schema di regolamento in questione non può che essere costituito dal d.P.C.M. del 24 giugno 2008 di ricognizione delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, il cui contenuto, però, non è dato al momento conoscere, non essendo stato lo stesso, alla data dell'Adunanza della Sezione, e non essendo stato ancora registrato dalla Corte dei Conti e non essendo stato, comunque, trasmesso alla Sezione medesima. Tale atto costituisce, infatti, il punto di avvio di tutta la successiva attività di riorganizzazione, apparendo evidente che potranno essere prese in considerazione in sede di regolamento di organizzazione, oltre a quelle

già facenti capo al Ministero, le strutture ad esso trasferite (ed accorpate o diversamente distribuite).

L'operatività del decreto del Presidente del Consiglio sembra, quindi, costituire il presupposto logico e storico della successiva attività di riorganizzazione del Ministero; si prega, pertanto, di inviarne copia.

La Sezione osserva, altresì, che secondo i principi generali la considerazione delle funzioni svolte dovrebbe precedere la riorganizzazione delle strutture e l'assegnazione delle relative risorse, anche nuove, obbedendo la riorganizzazione e la distribuzione delle risorse umane allo scopo di consentire un più efficace, economico e tempestivo esercizio delle funzioni medesime.

Acquista, pertanto, rilievo l'esigenza sia di una puntuale analitica ricognizione delle funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle disposizioni del decreto legge n. 85 del 2008, sia di una individuazione delle funzioni affidate a ciascuna delle strutture dipartimentali previste nello schema di regolamento, in modo da pervenire alla migliore distribuzione di tali funzioni tra i diversi dipartimenti, e di evidenziare (anche sotto il profilo della dimensione) la coerenza tra le funzioni assegnate e le strutture organizzative al relativo esercizio preposte.

In tal modo sarà possibile evitare che si determini un'unione, per così dire, puramente meccanica di strutture amministrative, senza una sostanziale fusione di funzioni e compiti e senza una vera eliminazione delle duplicazioni e delle eccedenze. Tale rilievo appare ancor più significativo nel caso del Ministero dello sviluppo economico che, tra l'altro, ingloba competenze, per così dire, di confine con quelle di ben due Autorità indipendenti, quella garante della concorrenza e del mercato e quella per le garanzie nelle comunicazioni, e di grandi società per azioni (come, per esempio, Poste italiane s.p.a.) di natura privatistica.

Né sembra utile a riguardo la clausola di stile (peraltro assente nel d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225) contenuta negli artt. 3 e 17, che recita *"ferme restando le competenze dell'Autorità"*: tale clausola sembra potersi intendere come attributiva di una competenza generale e residuale al Ministero, che lo abiliterebbe ad agire ogni qualvolta non dovesse ritrovarsi una specifica competenza dell'Autorità o quest'ultima dovesse rivelarsi inerte, con evidente duplicazione di funzioni tra le due strutture (Ministero ed Autorità).

Poiché la relazione che accompagna lo schema di provvedimento normativo in esame nulla sembra dire in proposito, la Sezione ritiene opportuno che l'Amministrazione referente, si pronunci su tale punto facendo conoscere le proprie valutazioni e le riflessioni in precedenza già effettuate.

Considerati i profili generali connessi con la riorganizzazione di diversi Ministeri, appare altresì opportuno che sulla questione sopra accennata nonché sul progetto di riorganizzazione in esame, si pronuncino, con apposita relazione, il Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – il Dipartimento della Funzione pubblica ed il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò dovrebbe consentire una più puntuale definizione della scelta organizzativa per dipartimenti, operata con lo schema di regolamento in oggetto. Come è noto l'art. 5 d.lgvo. n. 300 del 1999 prevede che ad essi siano attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie ed i relativi compiti strumentali. Tale natura del Dipartimento – che non può ritenersi superata dalla disposizione dell'art. 74 d.l. n. 112 del 2008, che impone la unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali - potrà essere preservata solo se si procederà ad una preventiva ricognizione delle funzioni e dei compiti delle diverse articolazioni amministrative, che si tratta di riunire nella struttura

dipartimentale. Anche su questo punto si manifesta la necessità che siano forniti opportuni e approfonditi chiarimenti.

Le Amministrazioni suddette vorranno, altresì, dar conto delle ragioni che hanno indotto a provvedere malgrado non sia stato ancora definito il d.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del d.l. n. 85 del 2008, a norma del quale *“con d.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto”*.

Tale disposizione sembra conformare l'opportunità che sia seguito il criterio metodologico più sopra indicato dalla Sezione, in quanto, per un verso, essa esige che l'individuazione delle funzioni preceda la determinazione delle strutture organizzative, e per altro verso pone un vincolo alla normativa di organizzazione successiva, soprattutto quando quest'ultima – come avviene nel caso in esame – fissa preventivamente e lodevolmente le consistenze organiche complessive del personale (cfr. art. 21 dello schema in oggetto). Questo aspetto si riflette del resto nella preoccupazione espressa da molte organizzazioni sindacali in relazione all'eccesso di rapidità con cui l'Amministrazione avrebbe operato.

Su un altro punto la Sezione ritiene, inoltre, opportuno che le Amministrazioni, cui si chiede di riferire, si esprimano. Come è noto la lett. a) dell'art. 1 dell'art. 74 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, richiede che gli assetti organizzativi esistenti siano ridotti, per quanto riguarda gli Uffici dirigenziali di livello generale del 20%, tenendo conto nella determinazione della riduzione di quella del 10% già operata in attuazione del comma 404 dell'art. 2 l. 27 dicembre 2006, n. 296.

Senonchè la riduzione degli Uffici dirigenziali di livello generale dovrà tener conto del fatto che mentre per alcune delle Amministrazioni accorpate sembra essere stata applicata la precedente riduzione del 10% prevista dal succitato comma 404 (v. il d.P.R. 14 novembre 2007, n. 225), peraltro, invece, tale riduzione non sembra essere ancora intervenuta (come nel caso del complesso delle posizioni dirigenziali previste dal d.P.R. 22 giugno 2004, n. 176, che precede il succitato comma 404) oppure dovrebbe ritenersi ininfluente (infatti il Ministero per il commercio internazionale è stato istituito con d.l. 18 maggio 2006, n. 181, per scorporo dal Ministero dello sviluppo economico, ed organizzato *ex novo* con d.P.R. 14 novembre 2007, n. 253). Per tutte le Amministrazioni interessate all'accorpamento dovrà applicarsi un criterio univoco in ordine al computo dell'organizzazione periferica e delle Direzioni generali dotate di autonomia del Ministero interessato.

Sembra pertanto necessario che le Amministrazioni richieste del parere e l'Amministrazione referente forniscano una descrizione analitica, corredata da una dimostrazione storica delle organizzazioni ministeriali che si sono susseguite nel tempo a cominciare da quella sussistente prima dell'entrata in vigore del più volte citato comma 404 legge n. 296 del 2006, dei risultati raggiunti in seguito alla applicazione dello stesso comma 404, ove esso abbia trovato attuazione, e delle riduzioni operate con lo schema di d.P.R. in esame.

Per quanto riguarda, poi, le posizioni dirigenziali di livello non generale, la Sezione dà atto che lo schema di regolamento in oggetto osserva con puntualità quanto richiesto dalla propria giurisprudenza (Ad. del 27 agosto 2007, nn. 2146/07 e 2147/07), che in adempimento dell'art. 4, c. 4, d.lgvo. 30 luglio 1999, n. 300, richiede che gli schemi di regolamento di organizzazione rechino l'identificazione numerica degli Uffici di livello dirigenziale non generale riferiti a ciascun Ufficio

di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tuttavia occorre ricordare che il numero dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico, risultante dalla Tab. A annessa al d.P.R. n. 225 del 2007, è di 164 (numero che sconta, a norma del c. 1 dell'art. 20 dello stesso d.P.R. una riduzione del 5 per cento) e che il numero dei medesimi dirigenti del Ministero del commercio internazionale è di 31 (numero che sembra prescindere dall'applicazione della suddetta riduzione del 5%). Al totale di 195 (sempre ammesso che il numero dei dirigenti di seconda fascia del Ministero del commercio internazionale possa ritenersi essere stato già ridotto del 5%) andrebbe applicata una riduzione del 10% che consentirebbe di raggiungere un numero massimo di 170, cui andrebbero aggiunte – a detta dell'Amministrazione referente – le 50 unità del Ministero delle comunicazioni. Queste ultime, però, sono costituite da 27 unità facenti capo all'Amministrazione centrale, in quanto altre 16 unità costituiscono articolazioni territoriali (cui la lett. c) del comma 404 dell'art. 1 legge n. 296 del 2006 fa un trattamento particolare e diverso) e 7 unità fanno capo all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (d.m. 16 dicembre 2004), che lo schema in esame non regola, riservandone l'organizzazione ad un successivo regolamento. Quindi anche sul punto della riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia occorre che le Amministrazioni riferiscano più dettagliatamente e approfonditamente.

Con l'occasione la Sezione, per economia degli atti, ritiene opportuno formulare talune prime osservazioni, sottoponendole all'attenzione dell'Amministrazione.

Sembra, innanzitutto, doversi rilevare che il testo sottoposto all'esame della Sezione pare presentare non poche duplicazioni e

carenze, alcune delle quali già rilevate in sede sindacale e dalla stessa Amministrazione referente, che, nella relazione illustrativa del provvedimento normativo, ricorda di aver posto l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sotto la vigilanza del Dipartimento per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane. E se è vero che la norma dell'art. 17 dello schema di regolamento in esame prevede la riduzione degli Uffici di livello non dirigenziale dell'Istituto da 7 a 4, il testo del provvedimento nulla dice sul fatto che l'art. 32 *quater*, c.1., d.lgvo. 30 luglio 1999, n. 300, prevede che "opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale" e non chiarisce se questo ulteriore posto di dirigente di prima fascia vada aggiunto a quelli sui quali si sono svolti i calcoli relativi alla diminuzione dei posti dirigenziali di livello generale. Inoltre, come la stessa Amministrazione ricorda, l'art. 32 *quinquies* dello stesso decreto legislativo prevede che a detto Istituto superiore debbano applicarsi i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa, pur disponendo esso nell'ambito della dotazione organica del Ministero di un apposito contingente di personale. Onde qualche perplessità può insorgere sulla possibile incidenza che potrebbe operarsi sull'autonomia organizzativa dell'Istituto con lo schema di regolamento in esame.

Vi è poi da considerare come la politica del *c.d. made in Italy* venga distribuita fra diverse Direzioni generali con il rischio di sovrapposizioni di competenze e di duplicazione di funzioni. L'art. 4, lett. *h*), parla di politiche per il *made in Italy*, mentre l'art. 7, lett. *i*), si riferisce alla valorizzazione ed alla tutela del *made in Italy* nell'ambito della dimensione esterna comunitaria e l'art. 8, lett. *f*) prevede l'elaborazione ed attuazione dei programmi di promozione straordinaria del *made in Italy*.



Analogamente la lotta alla contraffazione rientra sia tra le competenze della Direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione che tra quelle della Direzione generale per la politica e la proprietà industriale, così come le politiche per la competitività si ritrovano nell'art. 4, lett. a), e nell'art. 14, lett. b). Non è chiaro poi in che cosa l'attrazione delle risorse dall'estero (art. 7, lett. l) si differenzi dalla partecipazione alla definizione di accordi per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia (art. 8, lett. z).

Andrebbe poi specificamente e sinteticamente indicato come si coordinino le competenze previste all'art. 15 (in particolare alla lett. c) con quelle di cui all'art. 4, lett. i) o quelle di cui all'art. 16, lett. g), con le altre di cui all'art. 4, lett. b). Analogamente non è chiaro se e come quanto previsto dall'art. 14, lett. e), vada a toccare competenze che rientrano nelle lett. d), e) ed f) dell'art. 21. Quanto, poi, alla competenza prevista dalla lettera m) dell'art. 16, sembrerebbe opportuno che essa venisse inserita nell'ambito del Dipartimento per l'energia.

Sembra, altresì, che possano essere rilevate alcune apparenti lacune, sulle quali appare opportuno che l'Amministrazione, nella sua discrezionalità operi una riflessione, facendo conoscere le proprie valutazioni in proposito. Sembra, infatti, mancare ogni riferimento al c.d. inquinamento elettromagnetico (cui, invece, faceva ampio cenno l'art. 4 d.P.R. n. 176 del 2004).

Inoltre, un riferimento al più ampio concetto di "*materie prime*" potrebbe consentire l'accorpamento di competenze proprie della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (v. ad esempio l'innaturale spezzettamento per aree geografiche dell'autorizzazione e controllo dell'attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio) e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica, a proposito delle quali va notato come sembri mancare la individuazione di una struttura amministrativa, cui far

risalire la responsabilità delle c.d. scorte energetiche. Ma si tratta di questioni che dovranno essere valutate dall'Amministrazione nella propria esclusiva discrezionalità.

Infine si nota l'assenza, nello schema di regolamento, delle competenze previste dall'art. 2, lett. e), d.P.R. 22 giugno 2004, n. 176, in relazione alla Fondazione Bordini.


**P.Q.M.**

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione con la massima sollecitudine proceda agli adempimenti e fornisca i chiarimenti di cui in motivazione.

Fissa, per l'ulteriore corso, l'adunanza del 28 agosto 2008.


Il Presidente della Sezione

(Alessandro Pajno)



Il Segretario di Adunanza

(Cesidia Rosati)





*Ministero dello Sviluppo Economico*  
IL CAPO DI GABINETTO

**Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto**

**USCITA - 08/08/2008 - 0013965**

Ufficio : Gabinetto

*Allegati: 4*

Al Consiglio di Stato  
Sezione consultiva per gli atti normativi  
Piazza Capo di Ferro, 13  
00186 R o m a

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Con parere interlocutorio n. 2571 reso nell'adunanza del 24 luglio 2008 codesto Consesso ha richiesto ulteriori elementi documentali e istruttori, al fine di rendere il parere definitivo sulla schema di regolamento in oggetto specificato.

La prima osservazione di carattere generale formulata nel parere riguarda il mancato previo perfezionamento dell'iter relativo all'adozione del D.P.C.M. ricognitivo delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al comma 8 dell'art. 1 del d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121.

In proposito, si conviene con l'utilità del richiesto invio di una copia dello schema di provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri alla riunione del 24 giugno 2008, provvedendo senza indugio al relativo adempimento (all. 1) e riservandosi la trasmissione del provvedimento definitivo, qualora l'iter previsto per la sua emanazione sia terminato alla data del 28 agosto p.v..

Si conviene, altresì, sull'importanza rivestita dal menzionato D.P.C.M., in relazione alla sua funzione di fornire un apprezzabile strumento di lavoro e di agevolare la trasparenza dell'attività di riorganizzazione.

Esso, peraltro, non costituisce un presupposto necessario per l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione, atteso che le strutture trasferite sono già compiutamente indicate nei due D.P.R. che hanno disciplinato l'ordinamento dei Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale (rispettivamente, D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176, e D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253) e che tali strutture non possono in alcun modo essere modificate con il D.P.C.M. di cui al comma 8 dell'art. 1 del d.l. n. 85.

Coerentemente con tale principio, d'altra parte, si può evidenziare che una previa puntuale ricognizione delle funzioni non è stata ritenuta indispensabile ai fini dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione che fino ad oggi hanno disciplinato le strutture dei tre Ministeri interessati dal regolamento in esame.

Non sembra, pertanto, che gli eventuali ritardi nell'adozione di un atto meramente ricognitivo, possano costituire ostacolo all'emanazione della normativa di organizzazione del Ministero.

Può, al riguardo, aggiungersi che la tempestiva adozione dello schema di regolamento, della quale si dà atto da parte di codesta Sezione Consultiva, si appalesa doverosa sia in relazione alla natura della fonte normativa primaria che ha dato luogo al procedimento di riordino, sia per il dovuto rispetto dei principi generali di buon andamento che informano l'attività della pubblica amministrazione, ivi compresa quella di riorganizzazione delle proprie strutture.

Celerità quanto mai indispensabile affinché si possa realizzare effettivamente, senza inutili ritardi, la vigente disciplina in materia, contenuta dalle disposizioni di cui agli articoli 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 4 del d.lgs. n. 300 del 1999, la quale prevede una revisione periodica dell'organizzazione delle strutture ministeriali, con cadenza almeno biennale, salvi i casi in cui essa è necessitata da processi di trasferimento, riordino e razionalizzazione delle amministrazioni destinatarie.

Non può sottacersi, inoltre, che la rapidità nel perfezionamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero risponde persino alle esigenze, delle quali sono enti esponenziali le organizzazioni sindacali, di circoscrivere nel minor tempo possibile la situazione di incertezza in cui versa il personale in tale fase di transizione in ordine alla posizione che sarà chiamato a rivestire nel nuovo modello organizzativo.

In ordine alla necessità che sul progetto di riorganizzazione si pronuncino, con apposita relazione, il Ministero del Tesoro – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento degli affari giuridici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si premette che lo schema di D.P.R ha recepito alcune indicazioni emerse nel corso dell'ampia ed accurata attività istruttoria con gli altri dicasteri che ha preceduto la sua approvazione e che siffatti adempimenti non potevano non comportare dilazioni che questa Amministrazione ha ritenuto non compatibili con l'urgenza di provvedere a dare un assetto unitario al nuovo Ministero accorpato.

Tra l'altro, con particolare riferimento alla scelta organizzativa di pervenire ad un'articolazione del Ministero per dipartimenti, questa appare coerente con il chiaro dettato legislativo (v. art. 3 del d.lgs. n. 300 del 1999) e la già collaudata scelta organizzativa in tal senso adottata, con il D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225, dal vigente regolamento di organizzazione riguardante il Ministero dello sviluppo economico.

In ogni caso, pur prendendo atto della novità della richiesta, che non risulta formulata in occasione dei precedenti regolamenti di organizzazione, si è provveduto comunque a chiederne la formalizzazione in apposite relazioni, che si allegano (all. 2, 3 e 4).

Una seconda osservazione di carattere generale investe la mancata adozione del D.P.C.M. previsto dal comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 2008.

In proposito, non sembra discutibile, anche in questo caso, l'utilità della previa determinazione dei criteri e delle modalità relativi all'individuazione delle risorse umane da trasferire per effetto di tutti gli accorpamenti previsti nel d.l. n. 85 (e non solo, quindi, di quelle riguardanti il Ministero dello sviluppo economico).

Tale atto amministrativo, peraltro estraneo all'iniziativa ed alla possibilità di intervento diretto del Ministero dello sviluppo economico – che deve essere solo auditato –, non è stato ancora adottato, né è possibile prevedere i tempi della sua emanazione, tenuto conto anche del numero e della complessità degli interventi previsti nel relativo procedimento.

Dal sistema della legge non può, tuttavia, desumersi una relazione di necessaria presupposizione di un mero atto amministrativo, come quello costituito dal D.P.C.M., rispetto all'adozione di un regolamento governativo, per di più "autorizzato", destinato a regolare l'organizzazione generale di una Amministrazione dello Stato che accorpa le funzioni in precedenza intestate a ben quattro Ministeri.

Una soluzione diversa, subordinerebbe l'avvio di una riforma disposta con decreto-legge, per il suo carattere di urgenza, all'espressione di volontà estranee e subordinate rispetto a quelle che debbono esprimersi sulle modalità e sui tempi di realizzazione delle primarie esigenze che si vogliono soddisfare.

Può, inoltre, evidenziarsi che il trasferimento di funzioni in favore del Ministero dello sviluppo economico ha interessato un complesso di attività coincidenti con quelle originariamente assegnate in via esclusiva, rispettivamente, al Ministero del commercio internazionale e a quello delle comunicazioni, senza dar luogo a fenomeni cd. di "spacchettamento", in relazione ai quali è ipotizzabile la necessità logica di stabilire criteri e modalità per l'individuazione delle risorse umane

interessate dal trasferimento di funzioni in via preventiva rispetto all'adozione di un provvedimento di organizzazione della struttura "accorpante".

In ordine alle richieste di chiarimenti formulate nel parere relative ad aspetti più specifici, si evidenzia quanto segue.

Il rinvio a clausole di stile per salvaguardare competenze attribuite dalla legge ad autorità indipendenti, lungi dall'introdurre surrettiziamente duplicazioni di funzioni, si impone per rispetto della fonte normativa primaria cui spetta in via esclusiva la definizione delle competenze, delle funzioni e dei poteri, peraltro difficilmente confondibili e sovrapponibili, essendo i compiti del Ministero prevalentemente di amministrazione attiva a differenza di quelli attribuiti dalle leggi istitutive alle citate Autorità, consistenti nell'esercizio di poteri ibridi (regolativi, di controllo, paragiurisdizionali e giustiziali).

Per quanto attiene al rispetto del disposto dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, che impone la riduzione degli assetti organizzativi esistenti, si rappresenta quanto segue.

E' di tutta evidenza che la riduzione effettuata sulla originaria dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia è superiore alla percentuale di decurtazione prescritta (15%), tenuto conto che dalle complessive 245 unità – che sommano le dotazioni dei Ministeri accorpate: 164 (ex Ministero sviluppo economico), 31 (ex Ministero commercio internazionale) e 50 (ex Ministero delle comunicazioni) – si è passati alla proposta di 208 unità e senza considerare le precedenti riduzioni già operate dagli ex Ministeri dello Sviluppo economico e del Commercio internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini della definizione della dotazione dei dirigenti di prima fascia, tenuto conto che i menzionati ex Dicasteri avevano già effettuato la riduzione del 10% dei rispettivi organici in ossequio alla disposizione delle legge finanziaria 2007 da ultimo citata (da 27 a 24 unità complessivamente) è stata apportata l'ulteriore decurtazione del 10% sulle originarie disponibilità delle stesse amministrazioni accorpate (da 24 a 22 unità), mentre alla originaria dotazione di dirigenti di prima fascia dell'ex Ministero delle comunicazioni, che non aveva dato adempimento alla prescrizione in questione, è stata operata la decurtazione del 20% (da 9 a 7).

Per effetto dell'applicazione delle predette percentuali di riduzione la consistenza dell'organico nella qualifica dirigenziale apicale è passata dalle complessive 36 unità dell'assetto ministeriale antecedente alla legge n. 296 del 2006 alle complessive 29 unità dell'attuale proposta di dotazione, che, pertanto, scontata del 20% risulta perfettamente in linea con la normativa

richiamata, come si evince anche dai chiarissimi prospetti che corredano l'allegata nota del Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione (cfr. all. 3).

Per quanto riguarda, infine, le ulteriori osservazioni in merito al contenuto dello schema di Regolamento di organizzazione del Ministero di esse si terrà debito conto nel licenziare il testo prima della sua definitiva approvazione.

Con riguardo ad alcune osservazioni si ritiene comunque utile fornire i necessari chiarimenti.

Quanto all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel precisare che la formulazione dell'articolo 17, comma 3, dello schema di D.P.R. ("sotto la vigilanza del Dipartimento opera l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ....") tiene conto dell'articolo 32-quater, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, si fa presente che il dirigente di prima fascia preposto all'Istituto stesso è ricompreso nel numero complessivo di 10 dirigenti di prima fascia di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 2005 (G.U. 4 febbraio 2006, n. 29).

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 2006, n. 309, al fine di garantire il principio della invarianza di spesa per l'istituzione della funzione di Capo della segreteria tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, è stata soppressa una delle 3 posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del d.lgs. n. 300/1999, con conseguente riduzione da 10 a 9 della dotazione organica di cui trattasi.

Stante la complessità del quadro normativo vigente, peraltro già rappresentata all'Organo consultivo, si rappresenta la volontà dell'Amministrazione di assumere una iniziativa legislativa finalizzata all'abrogazione delle disposizioni legislative che attribuiscono all'Istituto una particolare autonomia a tutt'oggi non realizzata, ossia degli artt. 32-quinquies, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 41, commi 1 e 2, della l. 16 dicembre 2003, n. 3, e successive modificazioni, ed eventualmente, sotto il profilo della vigilanza, alla soppressione nell'articolo 32-quater, comma 1, delle parole "e sotto la sua vigilanza", in modo da ricondurre l'Istituto superiore delle tecnologie e dell'informazione a ordinaria struttura di livello dirigenziale generale del Ministero.

Sulle osservazioni di codesta Sezione in ordine alla duplicazione di uffici competenti nel c.d. "*Made in Italy*", nella lotta alla contraffazione e nell'attrazione degli investimenti si fa presente quanto segue.

Nel premettere che tale distribuzione di competenze era già prevista nel D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253, si fa presente che l'art. 7, lettera i), fa riferimento alla tutela del *Made in Italy* effettuata nell'ambito delle sedi comunitarie e multilaterali in cui si elabora la politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi.

Per quanto riguarda l'art. 8, la legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede, all'art. 4, interventi a sostegno del *Made in Italy* con diversi fondi gestiti da attori diversi e con diversi profili e finalità: ad esempio, con la stessa legge si finanziano gli interventi di cui alla lettera f), ma anche di cui alla lettera h) dell'articolo 8, per cui non si tratta di una duplicazione di funzioni, ma di competenze distinte istituite per legge.

In ordine alle funzioni attinenti alla lotta alla contraffazione, la competenza è attribuita alla direzione per la politica e per la proprietà industriale o alla direzione generale per la promozione e l'internazionalizzazione, a seconda dell'ambito di applicazione e degli strumenti d'intervento.

Per quanto concerne, infine, l'attrazione delle risorse mediante la finanza di progetto di cui all'art. 7 lettera l), si tratta di uno strumento innovativo, distinto dalla partecipazione alla definizione degli accordi per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia, di cui all'art. 8 lettera z), che è un'attività negoziale.

L'appartenenza di queste due Direzioni ad uno stesso dipartimento renderà più efficace il coordinamento e l'unitarietà degli indirizzi.

Nel parere interlocutorio viene rilevata l'assenza di "ogni riferimento al cosiddetto inquinamento elettromagnetico".

Al riguardo si fa presente che l'articolo 18, comma 1, lettera b), in materia prevede, tra i compiti della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, la "collaborazione con le autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico".

Si rileva, altresì, l'assenza nello schema regolamentare "delle competenze previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del dPR 176/2004 in relazione alla Fondazione Bordini".

In proposito, si fa presente che la norma richiamata dall'Organo consultivo attiene a compiti del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni ed in particolare all'attività di supporto dallo stesso prestata alla vigilanza del Ministro (oltre che sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione) anche sulla Fondazione Ugo Bordini.



Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che possa essere inoltrata la presente relazione al Consiglio di Stato, al fine di acquisirne il parere definitivo sullo schema di D.P.R. a suo tempo trasmesso.

Il Capo di Gabinetto  
*Alfonso M. Nocerino*

**Visto:** si autorizza l'invio  
al Consiglio di Stato

**IL MINISTRO**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned below the text 'IL MINISTRO'.



*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E  
L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IX

All. 2

Roma, **7 AGO. 2008**

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Gabinetto

ROMA

Prot. Nr. 97963

Rif. Prot. Entrata Nr. 96280

Allegati:

Risposta a Nota:

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

Dipartimento della Funzione Pubblica

ROMA

E, p.c. All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Ufficio Legislativo Economia

SEDE

**OGGETTO:** Parere del Consiglio di Stato n. 2571/2008 in merito allo schema di D.P.R. recante organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

E' stato esaminato il parere interlocutorio, n. 2571/2008, reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 luglio 2008 concernente lo schema di DPR recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Nel parere in esame la Sezione richiede allo scrivente alcuni chiarimenti ed elementi conoscitivi, in relazione ai quali si fa presente quanto segue.

Con il presente regolamento il Ministero dello Sviluppo economico dà attuazione alle misure di riorganizzazione e di contenimento dei costi degli apparati e dei servizi previste dal decreto legge n. 85/2008, convertito dalla legge n. 121/2008 e dal decreto legge n. 112/2008 in corso di conversione.

A tal fine l'amministrazione esercita il potere di organizzazione nelle forme e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 17 comma 4 bis della legge n. 400/1988 e nell'art. 4 del decreto legislativo n. 300/1999, cui fanno riferimento, diretto o indiretto, l'art. 1, comma 16, del citato decreto legge n. 85/2008 e l'art. 74, comma 1, del decreto legge n. 112/2008.

✓

In linea generale, va rilevato che il decreto legge n. 85/2008 mira a definire il nuovo assetto organizzativo e funzionale dei ministeri risultanti dall'applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge n. 244/2007, che riportano il numero dei dicasteri a dodici, come stabilito dalla versione originaria del d.lgs n. 300/1999.

In tale ottica il decreto provvede, innanzitutto, al trasferimento delle funzioni e delle strutture con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali già appartenenti ai dicasteri soppressi, disponendo, altresì, le opportune misure di accorpamento e di razionalizzazione delle medesime strutture, finalizzate al contenimento dei costi.

Per quanto riguarda la definizione dei nuovi assetti organizzativi ministeriali il decreto legge prevede tre ordini di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aventi ad oggetto, rispettivamente, le strutture trasferite (comma 8), i criteri per la individuazione del personale appartenente alle funzioni trasferite (comma 18) e, infine, la individuazione provvisoria, in attesa dei regolamenti di organizzazione, degli uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri (comma 20).

Dal lato del contenimento della spesa, i commi 16 e 17 dell'art. 1 del citato decreto prevedono specifiche misure volte alla riduzione dei costi sostenuti dagli apparati originari, sia per quanto riguarda le articolazioni interne, direzioni generali e dipartimenti, sia per ciò che concerne la spesa relativa agli uffici della diretta collaborazione preesistenti.

Il processo di riorganizzazione appena delineato ha subito una forte accelerazione per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 che, nel più ampio programma delineato dalla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, all'articolo 74 ha imposto a tutte le amministrazioni statali una serie di interventi volti alla riduzione dei costi degli apparati pubblici centrali e periferici.

In particolare, la norma prevede che le amministrazioni statali mediante appositi provvedimenti adottati entro il 31 ottobre 2008 (spostato al 30 novembre 2008 dal ddl di conversione approvato dal Senato in data 5 agosto 2008) secondo i rispettivi ordinamenti provvedano: alla riduzione delle strutture di primo e di secondo livello nella misura rispettivamente non inferiore al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, tenendo conto di quanto già operato in attuazione dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2007; alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento del contingente del personale adibito allo svolgimento delle funzioni di supporto; alla rideterminazione delle dotazioni organiche, al fine di conseguire una riduzione della spesa in misura non inferiore al 10 per cento di quella attualmente sostenuta; infine, alla rideterminazione della rete degli uffici periferici su base regionale o interregionale, o in alternativa, alla riorganizzazione degli

2

uffici periferici nell'ambito degli uffici territoriali di governo, secondo le procedure delineate dal citato comma 404.

Al fine di conseguire i previsti obiettivi di riduzione la disposizione prevede al comma 5 che fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 la dotazione organica sia temporaneamente sospesa, ed il numero dei posti in organico coincida con i presenti in servizio al 30 giugno 2008 (differito al 30 settembre 2008 dal medesimo ddl di conversione). La previsione fa, comunque, salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Ai fini di una pronta attuazione degli interventi di riduzione viene prevista, al comma 6, una specifica sanzione che fa divieto alle amministrazioni inadempienti di procedere a nuove assunzioni.

Tali ultime previsioni, caratterizzate da un'evidente funzione sollecitatoria, incidono fortemente sul fabbisogno di personale delle amministrazioni inerti o inadempienti. Pertanto, alcuni Ministeri interessati dagli accorpamenti previsti dal decreto legge n. 85/2008, compreso il Ministero dello sviluppo economico, hanno ritenuto di avviare immediatamente l'iter per la definizione del nuovo assetto organizzativo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 74, sulla base della ricognizione delle strutture operata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 85/2008, ma senza attendere l'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 1, commi 18 e 20, del medesimo decreto legge.

Per quanto precede, in relazione alle perplessità manifestate dalla Sezione sul correttezza della procedura seguita dal Ministero in esame, si può rilevare che con il perfezionamento del provvedimento di cui al comma 8 viene, comunque, ad essere definito l'assetto vigente delle strutture del Ministero di nuova formazione, e del relativo contingente di personale da individuarsi, peraltro, *ex se*, in relazione all'assegnazione ad una delle strutture confluite nel nuovo dicastero.

Sotto questo profilo, riguardo alla mancata adozione del provvedimento di cui al citato comma 18 relativo all'individuazione dei criteri per il trasferimento del personale interessato, va considerato che trattandosi della confluenza di strutture per incorporazione di Ministeri sembrano alquanto stemperate le esigenze poste a base dell'adozione del provvedimento stesso, che, peraltro, venivano in risalto nel fenomeno opposto dello scorporo di Ministeri, attuato dal decreto legge n. 181/2006. In ogni caso, occorre rilevare che i provvedimenti di riorganizzazione vengono adottati, ai sensi della normativa vigente in materia, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, trattandosi di atti di macro organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro.

In linea generale, va considerato che la situazione organizzativa e funzionale dei dicasteri incorporati può, comunque, ricavarsi dai relativi regolamenti di organizzazione, tenuto anche conto

~

di quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 20, del medesimo decreto legge, in merito alla perdurante - temporanea - vigenza degli stessi.

In merito ai rapporti tra gli interventi di cui al decreto legge n. 112/2008 e il processo di riorganizzazione avviato sulla base dell'art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, occorre premettere che il programma di interventi delineato dall'art. 74 del citato decreto legge si pone in sostanziale continuità con quello già avviato per i Ministeri sulla base del citato comma 404; il nesso risulta, tra l'altro, dal comma 4 del citato art. 74, che prevede che nell'applicare la misura di riduzione si tenga conto delle posizioni dirigenziali già soppresse nella decurtazione operata a seguito del comma 404.

Per quanto riguarda l'evoluzione degli assetti organizzativi del MISE, si comunica quanto segue.

Il dpr 175/2001 ha fissato la consistenza dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero delle Attività Produttive, rispettivamente, in misura pari a 19 e a 202 posti, questi ultimi ridotti, poi, a 183 dal dpcm 20/10/2005 di rideterminazione della dotazione organica del Ministero in attuazione della legge n. 311/2005.

Per quanto concerne il Ministero delle Comunicazioni le strutture dirigenziali sono state stabilite dal DPR 176/2004 in 10 posti di funzione di primo livello (poi portati a 9 dal dpr 309/2006) e in 50 posti di secondo livello, comprensivi delle articolazioni territoriali e dei posti esistenti presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, che, comunque rientrano nell'organico del Ministero.

Successivamente, il decreto legge n. 181/2006 ha istituito il Ministero del Commercio Internazionale mediante lo scorporo dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Map) di 4 posti di funzione di livello dirigenziale generale e di 33 posti di livello non generale, come risulta dal DPCM 12 gennaio 2007. Con la soppressione della direzione generale del turismo ed il passaggio delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ad opera del medesimo decreto legge, il Ministero ha perso un'ulteriore posizione dirigenziale di prima fascia, che è stata soppressa, ed ha trasferito alla Presidenza 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia (dpcm 22 ottobre 2007).

Sempre in attuazione del decreto 181/2006 il MISE ha incorporato il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze - ad esclusione delle strutture facenti capo alla Segreteria del CIPE - con una dotazione di 8 posizioni dirigenziali generali e 35 uffici di secondo livello (dpcm 28 giugno 2007), portando il numero dei posti dirigenziali del Ministero a 22 posti di livello generale e a 175 posti di livello non generale.

In seguito all'emanazione della legge finanziaria 2007 il Ministero ha dato attuazione con il DPR 225/07 alle misure contenute nell'art. 1, comma 404, lett. a) riducendo da 22 a 20 gli uffici dirigenziali di livello generale e da 175 a 164 gli uffici di livello non generale, considerando anche le soppressioni di posizioni dirigenziali di primo e di secondo livello effettuate per compensare l'attuazione del modello dipartimentale.

Dal canto suo il Ministero del Commercio Internazionale con il dpr 253/2007 ha applicato la misura di riduzione sui posti di seconda fascia, che passano da 33 a 31, lasciando inalterata la consistenza della prima fascia (4 posti), considerato un contingente minimo per l'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali, tenuto anche conto di quanto previsto dalle linee guida per l'attuazione della legge finanziaria 2007, emanate con d.p.c.m. 13 aprile 2007.


Infine, va rilevato che il Ministero delle comunicazioni non ha provveduto alle riduzioni previste dal comma 404.

In base a tale ricostruzione e secondo quanto emerge dallo schema di regolamento, il Ministero dello sviluppo economico, al fine di dare attuazione alle previste dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 74, pur senza darne conto in maniera analitica nella relazione tecnica, sembra aver correttamente applicato una percentuale di riduzione non inferiore, rispettivamente, al 20 per cento ed al 15 per cento agli uffici dirigenziali generali e a quelli non generali già esistenti presso il Ministero delle Comunicazioni; mentre per quanto concerne le strutture di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dello sviluppo economico e del soppresso Ministero del Commercio internazionale, risultanti dai dpr 225/2007 e 253/2007, ha tenuto conto di quanto già operato in attuazione del comma 404, applicando una riduzione pari a circa il 10 per cento.

Ne deriva che la nuova articolazione del Ministero si compone di 29 posizioni dirigenziali apicali e 208 posti dirigenziali di livello non generale, come riportato anche nella dotazione organica.

Per le ulteriori richieste di chiarimento da parte della Sezione si fa rinvio all'amministrazione competente.

Il Ragioniere generale dello Stato





Roma, 8 - AGO. 2008 19  
All. 4

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4031

N° DAGL/4/SVILUP. ECON/2008

Risposta al Foglio del

N°

Al Consiglio di Stato


Sezioni Consultiva per gli atti normativi

E, p.c. Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto

- Ufficio legislativo

OGGETTO



Oggetto: - Schema di d PR recante " regolamento di organizzazione dello Sviluppo economico"  
- Schema di dPR recante " regolamento concernente la definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo economico"

Con riferimento ai pareri interlocutori resi da codesto Consesso, nell'adunanza del 24 luglio u.s., sui regolamenti del Ministero dello Sviluppo economico indicati in oggetto, si forniscono, per gli aspetti di competenza di questa Presidenza, elementi istruttori in ordine ai profili di carattere generale relativi al processo di riorganizzazione in questione.

La riorganizzazione in esame trova il proprio fondamento nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) che, come è noto, ha ridefinito il numero dei Ministeri, con riferimento al Governo successivo a quello in carica alla data della sua entrata in vigore, mediante il richiamo alle disposizioni del dlgs n. 300 del 1999, nell'originaria formulazione, ove si prevedeva un numero di Ministero pari a dodici.

Con riguardo all'assetto delle competenze, la predetta legge finanziaria ha inteso intervenire, pertanto, sulle disposizioni che hanno previsto la creazione di nuovi Ministeri rispetto all'originario elenco previsto dal dlgs n. 300 del 1999, prevedendo, conseguentemente, l'abrogazione di tutte le disposizioni non compatibili con la predetta riduzione dei Ministeri, ivi comprese quelle dettate dai

decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006; non è invece intervenuta sull'assetto delle funzioni relative alle singole Amministrazioni, né ha dettato una disciplina attuativa del nuovo assetto conseguente alle misure introdotte.

In tale contesto, con il decreto-legge n. 85 del 2008, si è provveduto ad adeguare le strutture del Governo, nel rispetto del numero complessivo dei Ministeri stabilito dalla legge finanziaria, disciplinando la riallocazione di funzioni e risorse dei Ministeri soppressi, ferme restando le competenze delle Amministrazioni non coinvolte nei processi di accorpamento nonché quelle dei Ministeri riceventi (fatta eccezione, ovviamente, per le nuove funzioni derivanti dai trasferimenti) se non con le limitate modifiche apportate dallo stesso decreto-legge.

Sulla base del nuovo quadro normativo, il Ministero dello sviluppo economico oltre a mantenere le funzioni ad esso già attribuite, acquisisce, altresì, in virtù del predetto decreto, le funzioni, con le inerenti risorse, in precedenza spettanti ai soppressi Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Per quanto riguarda la definizione degli assetti organizzativi ministeriali conseguenti agli accorpamenti, il decreto-legge n. 85 del 2008 prevede una serie di adempimenti quali: l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ricognizione delle strutture trasferite (art. 1, comma 8); l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri e alle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (art. 1, comma 18); l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione, in via provvisoria, (e per la durata massima di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 85/2008) dell'organizzazione degli uffici del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione (comma 20).

Per quanto riguarda i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8, si rappresenta che tali atti effettuano una mera ricognizione, in via amministrativa, delle strutture dei Ministeri soppressi, trasferite ai sensi del decreto-legge n. 85. Tali atti, pertanto, sono volti a "fotografare" l'assetto complessivo delle strutture trasferite e delle relative dotazioni organiche come definite nei regolamenti di organizzazione vigenti e costituiscono un'utile base di lavoro nell'esame degli schemi dei regolamenti di riorganizzazione previsti dal comma 16. Tali regolamenti, in ogni caso, per la disciplina delle strutture e delle dotazioni organiche in via di accorpamento, non potranno che avere come fonte normativa di riferimento la legge e i regolamenti di organizzazione vigenti, che continuano ad applicarsi, in via transitoria, ai sensi del comma 20, fino alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Tanto, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge non ha dato luogo ad un processo di "spacchettamento" e che il trasferimento in questione ha interessato le strutture dei Ministeri soppressi nel loro complesso.



In ordine alla previsione del dPCM relativo ai criteri e alle modalità per l'individuazione delle risorse umane, di cui al comma 18 del decreto-legge, si condivide quanto rappresentato, nella allegata relazione del 5 agosto u.s., dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel senso che il trasferimento del personale e dei mezzi avviene per l'intero.

Per quanto riguarda l'adozione del dPCM di cui al comma 20 del decreto-legge, si ritiene di poter condividere la scelta operata dall'Amministrazione che ha valutato di procedere direttamente all'adozione del regolamento di cui al comma 16, attesa la portata limitata, sotto il profilo temporale, del predetto strumento considerato dal legislatore come provvisorio nell'attesa del definitivo regolamento di organizzazione. Ciò, anche in considerazione dell'entrata in vigore dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha previsto una forte accelerazione dei processi di riordino, imponendo a tutte le amministrazioni statali una serie di misure volte alla riduzione degli apparati pubblici centrali e periferici da adottarsi entro il 31 ottobre 2008 (tale termine è stato prorogato al 30 novembre in sede di conversione del decreto-legge).

In ordine all'organizzazione delle strutture di primo livello delineata dallo schema di regolamento in esame, in via generale, si rileva che il Ministero ha mantenuto l'assetto organizzativo per Dipartimenti, stabilito dal decreto-legge n. 181 del 2006, che appare, peraltro, in linea con le scelte organizzative già operate dall'originario decreto legislativo n. 300 del 1999, nell'ambito del quale al Ministero erano già attribuite anche le funzioni inerenti al commercio estero e alle comunicazioni.


In merito all'organizzazione delle quattro strutture dipartimentali, il Ministero ha ritenuto di operare il riparto delle funzioni ispirandosi a criteri efficienza, di omogeneità e razionalità, anche al fine di evitare duplicazioni.

Per quanto attiene alle funzioni attribuite ai Dipartimenti, con riferimento alle competenze di "confine" con le Autorità indipendenti e gli altri soggetti operanti nei medesimi settori, ed, in particolare, in relazione a quanto rilevato da codesto Consesso in merito all'inserimento nel regolamento della clausola di stile contenuta negli articoli 3 e 17, si rileva quanto segue.

Il provvedimento in esame, per sua natura, non può che provvedere all'allocazione delle diverse funzioni, attribuite per legge, fra le strutture dipartimentali. In tale contesto, la clausola in discorso è stata intesa come meramente ricognitiva del confine esterno delle competenze ministeriali, ovviamente senza pretesa né possibilità di estensione di dette ultime attribuzioni. Proprio la clausola in discorso è precipuamente volta a ribadire che le competenze ministeriali cessano laddove iniziano quelle attribuite per legge alle Autorità a prescindere dal fatto che queste ultime siano in concreto esercitate, o meno, così precludendosi in radice il paventato potere

sostitutivo in caso di inerzia delle Autorità nonché eventuali duplicazioni di funzioni tra i due soggetti. Si tratta in sintesi di una clausola di chiusura avente natura meramente cautelare circa la perdurante rilevanza dei limiti esterni delle competenze del Ministero.

Si allega infine, come richiesto da codesto Consesso, il dPCM 24 giugno 2008, recante la ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo economico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  




*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Ufficio legislativo  
del Ministro per la Pubblica Amministrazione  
e l'Innovazione

*Prot. 517/08/UL/A*

Roma, 5 agosto 2008

**Al Ministero dello sviluppo economico**  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

e p.c. **Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
- Ufficio legislativo  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

In riscontro alla nota prot. 153/08/UL/A del 1° agosto 2008, con la quale si richiede l'acquisizione dell'avviso ritenuto necessario dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza 24 luglio 2008 (parere interlocutorio n. 2571/2008), per la parte di propria competenza si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità che l'emanazione del provvedimento in oggetto sia preceduto dall'adozione del d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

Al riguardo, si rammenta che già l'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006 aveva previsto l'adozione di dd.P.C.M. finalizzati alla determinazione dei criteri e

delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite (nel caso di specie, dal Ministero delle attività produttive al Ministero del commercio internazionale). Se nell'ambito di un processo di riorganizzazione volto al cd. "spacchettamento" dei Ministeri la predetta disposizione appariva indispensabile anche ai fini di una coerente riallocazione delle risorse umane in ragione delle funzioni trasferite, nell'attuale quadro di riorganizzazione dei Ministeri, ed in particolare in quello relativo al Ministero dello sviluppo economico, l'adempimento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 85 del 2008 non appare dirimente, poiché il predetto decreto-legge ha provveduto a riaccorpere in un'unica struttura tutte le funzioni in precedenza distribuite tra il Ministero del commercio internazionale e quello delle comunicazioni.

Alle predette considerazioni, merita, peraltro, di essere aggiunta un'ulteriore riflessione legata alla rapida evoluzione del quadro normativo in materia di organizzazione dei Ministeri. L'entrata in vigore dell'articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 ha di fatto obliterato l'esigenza di adottare preventivamente il d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, introducendo nuovi criteri organizzativi che rendono comunque necessaria una riallocazione delle risorse umane trasferite.


In secondo luogo, anche al fine di accertare l'effettiva riduzione degli uffici di livello dirigenziale e non, a seguito dei molteplici processi di riorganizzazione che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero dello sviluppo economico, la Sezione Consultiva ha richiesto la trasmissione di elementi necessari ad una puntuale valutazione circa la corretta applicazione delle disposizioni normative susseguitesi nel tempo a far data dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007.

L'Ufficio scrivente ha predisposto tre tabelle, che si allegano alla presente, dalle quali si può desumere l'evoluzione del quadro organizzativo e della dotazione organica (strutture dirigenziali di prima e seconda fascia, ivi incluse quelle degli Uffici di diretta collaborazione) del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive), nonché le connesse riduzioni dei posti di funzione.

Infine, la Sezione Consultiva ha rilevato che la Fondazione Ugo Bordoni non è stata ricompresa nello schema di d.P.R. in oggetto. A tal proposito, si evidenzia l'opportunità che un richiamo alla predetta Fondazione, esistente già nell'ambito del regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni (art. 2, D.P.R. n. 176 del 2004), sia inserito all'articolo 17 del regolamento di organizzazione in esame, prevedendo che il Dipartimento per le comunicazioni presti attività di supporto alla vigilanza del Ministro sulla citata Fondazione.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. Carlo Deodato



**Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale precedente alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 404 e seguenti**

	Ministero Attività produttive/Ministero Sviluppo economico		Ministero Commercio internazionale		Ministero Comunicazioni	
	Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali		Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali		Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali	
	dpr n. 175/2001 e d.lgs. n. 34/2003 - dpcm 12/01/2007 e gli altri decreti attuativi del d.l. n. 181/2006	dpcm n. 181/2006	dpcm 12/01/2007 (attuativo del d.l. n. 181/2006)	ddpr n. 176/2004 e n. 309/2006 (art. 5 comma 2)	Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia	
Segretariato generale e/o Dipartimenti	2				1	
Direzioni generali	12		4		6	
Incarichi consulenza, studio e ricerca	9				2	
Totale	23		4		9	
Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia	175		33		50	

**Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale successiva all'attuazione della legge n. 296/2006, art. 1, commi 404 e seguenti**

	Ministero Sviluppo economico Regolamento di organizzazione Strutture dirigenziali	Ministero Commercio internazionale Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali	Ministero Comunicazioni (*) Regolamenti e/o norme di organizzazione Strutture dirigenziali
	dpr n. 225/2007	dpr n. 253/2007	ddpr n. 176/2004 e n. 309/2006 (art. 5 comma 2)
	DM 19/02/2008 di individuazione delle strutture di 2° fascia	DM 23/01/2008 di individuazione delle strutture di 2° fascia	Decreti ministeriali di individuazione delle strutture di 2° fascia
Segretariato generale e/o Dipartimenti	3 Dipartimenti	A	
Direzioni generali	12	4	1
Incarichi consulenza, studio e ricerca	4		6
Ufficio Gabinetto	1		2
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia	<b>164</b>	<b>31</b>	<b>50</b>

(\*) Il Ministero delle comunicazioni non ha attuato le disposizioni del comma 404 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 296/2006

**Quadro analitico dell'organizzazione ministeriale successiva all'attuazione dei decreti legge n. 85/2008 e 112/2008 (art. 74)**

Ministero Sviluppo economico  
 Regolamento di organizzazione  
 Strutture dirigenziali

dpr in corso di emanazione	
Dipartimenti	4
Direzioni generali	15
Istituto superiore telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione	1
Incarichi consulenza, studio e ricerca	7
Ufficio Gabinetto	2
<b>Totale</b>	<b>29</b>
Strutture e/o posti di funzione di 2° fascia	208



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
Ufficio legislativo  
del Ministro per la Pubblica Amministrazione  
e l'Innovazione

*Prot. 318/08/UL/A*

Roma, 5 agosto 2008

**Al Ministero dello sviluppo economico**  
- Gabinetto  
- Ufficio Legislativo

e p.c.

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

**Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
- Ufficio legislativo  
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica di definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

In riscontro alla nota prot. 152/08/UL/A del 1° agosto 2008, con la quale si richiede l'acquisizione dell'avviso ritenuto necessario dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel corso dell'adunanza 24 luglio 2008 (parere interlocutorio n. 2576/2008), per la parte di propria competenza si rappresenta quanto segue.

La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha rilevato l'opportunità che l'emanazione del provvedimento in oggetto sia preceduto dall'adozione del d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.


Al riguardo, si rammenta che già l'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006 aveva previsto l'adozione di dd.P.C.M. finalizzati alla determinazione dei criteri e



delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite (nel caso di specie, dal Ministero delle attività produttive al Ministero del commercio internazionale). Se nell'ambito di un processo di riorganizzazione volto allo "spacchettamento" dei Ministeri la predetta disposizione appariva indispensabile anche ai fini di una coerente riallocazione delle risorse umane in ragione delle funzioni trasferite, nell'attuale quadro di riorganizzazione dei Ministeri, ed in particolare in quello relativo al Ministero dello sviluppo economico, l'adempimento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 85 del 2008 non appare dirimente, poiché il predetto decreto-legge ha provveduto a riaccorpere in un'unica struttura tutte le funzioni in precedenza distribuite tra il Ministero del commercio internazionale e quello delle comunicazioni.

Alle predette considerazioni, merita, peraltro, di essere aggiunta un'ulteriore riflessione legata alla rapida evoluzione del quadro normativo in materia di organizzazione dei Ministeri. L'entrata in vigore dell'articolo 74 del d.l. n. 112 del 2008 ha di fatto obliterato l'esigenza di adottare preventivamente il d.P.C.M. di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge n. 85 del 2008, introducendo nuovi criteri organizzativi che rendono comunque necessaria una riallocazione delle risorse umane trasferite.

Il Capo Ufficio Legislativo  
Cons. Carlo Deodato





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI CONCERTO  
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
E  
CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, come modificato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 22 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 27 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2005, n. 206;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007 n. 253;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 23 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88;

Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA:

Art. 1

Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero del commercio internazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero del commercio internazionale :

- a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- b) Direzione generale per le politiche d'internazionalizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253;
- d) Direzione generale per gli affari generali e le risorse umane di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2007 n. 253.

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico ventisei uffici dirigenziali di livello non generale ed una posizione dirigenziale non generale, individuati presso le medesime direzioni generali:

- a) presso la Direzione generale per la politica commerciale otto uffici più una posizione dirigenziale non generale:
  - 1) la Divisione prima - Affari generali e difesa commerciale;
  - 2) la Divisione seconda - Politiche agro-alimentari;
  - 3) la Divisione terza - Politiche settoriali;
  - 4) la Divisione quarta - Esportazioni di beni a duplice uso ed Embarghi;
  - 5) la Divisione quinta - Politica commerciale comune;
  - 6) la Divisione sesta - Europa e Mediterraneo;
  - 7) la Divisione settima - Asia ed Oceania ;
  - 8) la Divisione ottava - Africa, America Latina e Paesi in via di Sviluppo;
  - 9) la posizione dirigenziale con incarico di studio e' volta a tematiche relative a questioni di politica commerciale comune, multilateralismo, regionalismo.

la Segreteria principale NATO-UEO-UE/S, di livello non dirigenziale, posta alle dirette dipendenze del Direttore generale;

- b) presso la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:
  - 1) la Divisione prima - CIPE, Affari generali e bilancio;
  - 2) la Divisione seconda - Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;
  - 3) la Divisione terza - Trattazione delle tematiche attinenti ai crediti export, agli investimenti, alla facilitazione del commercio internazionale ed alle attività connesse alla gestione dei fondi ex legge n. 394/1981 e legge n. 295/1973;
  - 4) la Divisione quarta - Studi, ricerche e statistiche sul commercio estero e sull'internazionalizzazione;
  - 5) la Divisione quinta - Progettazione e gestione di iniziative a valere su risorse comunitarie e nazionali in materia di internazionalizzazione;
- c) presso la Direzione generale per la promozione degli scambi nove uffici dirigenziali di livello non generale:
  - 1) la Divisione prima - Affari generali e coordinamento dei desk anti-contraffazione;
  - 2) la Divisione seconda - Rapporti con le Regioni e progetti finalizzati all'attività di assistenza tecnica all'internazionalizzazione del territorio;
  - 3) la Divisione terza - Rapporti con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE);
  - 4) la Divisione quarta - Promozione del sistema produttivo e dei servizi e raccordo con il sistema fieristico e il sistema camerale;
  - 5) la Divisione quinta - Incentivi alle attività promozionali e di Internazionalizzazione;
  - 6) la Divisione sesta - Promozione nei paesi UE, in Russia, nelle Repubbliche ex URSS asiatiche ed in Turchia;
  - 7) la Divisione settima - Promozione in Africa e nel Medio Oriente;

- 8) la Divisione ottava - Promozione nell'America del nord e nell'America Latina;
  - 9) la Divisione nona - Promozione in Asia, Penisola arabica e in Oceania;
- d) presso la Direzione generale per gli affari generali e per le risorse quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
- 1) la Divisione prima - Affari generali e bilancio;
  - 2) la Divisione seconda - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;
  - 3) la Divisione terza - Relazioni sindacali, formazione;
  - 4) la Divisione quarta - Sviluppo e gestione del Sistema informativo.

## Art. 2

### Accorpamento delle strutture riguardanti il Ministero delle comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, risultano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti Uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il Ministero delle comunicazioni:

- a) Segretariato generale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
- b) Direzione generale per la gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- c) Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- d) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176::
- e) Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- f) Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;;
- g) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 32-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 .

2. Risultano, altresì, trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i seguenti trentadue uffici dirigenziali di livello non generale individuati presso gli uffici di cui al comma 1, e sedici Ispettorati territoriali:

- a) presso il Segretariato generale quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
  - 1) Ufficio I - Pianificazione, programmazione, normativa e coordinamento;
  - 2) Ufficio II - Relazioni esterne, rapporti con l'utenza;
  - 3) Ufficio III - Vigilanza, coordinamento amministrativo-contabile, statistica;
  - 4) Ufficio IV - Relazioni internazionali;
- b) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse umane quattro uffici dirigenziali di livello non generale:
  - 1) Ufficio I - Stato giuridico, concorsi, reclutamento;
  - 2) Ufficio II - Relazioni sindacali, formazione,
  - 3) Ufficio III - Contenzioso del lavoro;
  - 4) Ufficio IV - Gestione amministrativo-finanziaria, bilancio, quiescenza, previdenza.

c) presso la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Attività internazionale e pianificazione delle frequenze, gestione accordi internazionali e coordinamento delle assegnazioni delle frequenze e delle reti satellitari;
- 2) Ufficio II - Controllo delle emissioni radioelettriche, gestione tecnica degli Ispettorati territoriali, accreditamento, omologazioni ed immissione sul mercato di apparati radio, vigilanza sul mercato degli apparati;
- 3) Ufficio III - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- 4) Ufficio IV - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- 5) Ufficio V - Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata;

d) presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione cinque uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico;
- 2) Ufficio II - Comunicazioni elettroniche ad uso privato;
- 3) Ufficio III - Radiodiffusione televisiva pubblica e privata. Contributi;
- 4) Ufficio IV - Radiodiffusione sonora pubblica e privata. Contributi. Adozione nulla osta per i benefici dell'editoria;
- 5) Ufficio V - Vigilanza e controllo;

e) presso la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale quattro uffici dirigenziali di livello non generale

- 1) Ufficio I - Regolamentazione, attività Unione europea e internazionali;
- 2) Ufficio II - Licenze ed autorizzazioni;
- 3) Ufficio III - Vigilanza e controllo;
- 4) Ufficio IV - Attività di monitoraggio, analisi e ricerche, diritti degli utenti, relazioni esterne, filatelia;

f) presso la Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative tre uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Acquisti e servizi;
- 2) Ufficio II - Sistemi informativi automatizzati, raccolta dati statistici;
- 3) Ufficio III - Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni;

g) presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione sette uffici dirigenziali di livello non generale:

- 1) Ufficio I - Radiodiffusione sonora e televisiva;
- 2) Ufficio II - Terminali e reti di comunicazione su supporto fisico;
- 3) Ufficio III - Terminali e reti di comunicazione radio;
- 4) Ufficio IV - Metrologia e misure;
- 5) Ufficio V - Servizi di comunicazione elettronica;
- 6) Ufficio VI - Qualità dei servizi all'utente finale;
- 7) Ufficio VII - Ufficio amministrativo e contabile.

h) sedici Ispettorati territoriali con i seguenti ambiti territoriali:

- 1) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;
- 2) Lombardia con sede a Milano;
- 3) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano;

- 4) Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste;
- 5) Veneto con sede a Venezia;
- 6) Emilia-Romagna con sede a Bologna;
- 7) Liguria con sede a Genova;
- 8) Toscana con sede a Firenze;
- 9) Marche e Umbria con sede ad Ancona;
- 10) Lazio con sede a Roma;
- 11) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;
- 12) Campania con sede a Napoli;
- 13) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
- 14) Calabria con sede a Reggio Calabria;
- 15) Sicilia con sede a Palermo;
- 16) Sardegna con sede a Cagliari.

#### Art. 3

#### Uffici di diretta collaborazione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni

1. Per effetto del trasferimento delle strutture di cui agli articoli precedenti hanno cessato di operare gli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero del commercio internazionale ed il Ministero delle comunicazioni.

#### Art. 4

#### Dotazioni organiche

1. In connessione con il trasferimento delle strutture sono state accorpate nel Ministero dello sviluppo economico le dotazioni organiche del Ministero del commercio internazionale e del Ministero delle comunicazioni, come stabilite nelle allegate tabelle A e B.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2008

LL  
Alessandro Brunetti  
Alessandro Brunetti  
G. G. G.

(previsto dall'articolo 4)

## Tabella A

## Tabella dotazioni organiche

POSIZIONE ECONOMICA	Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a)
Dirigenti I fascia	4
Dirigenti II fascia	31*
C3	49
C2	57
C1	89
B3	126
B2	104
B1	45
A1	2
Totale	507

\* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

(previsto dall'articolo 4)

**Ministero delle Comunicazioni****Dotazione organica complessiva del personale**

	Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche	Dotazione organica
<b>Dirigenti</b>		
Dirigente 1° fascia		10(*)
Dirigente 2° fascia		50
	<b>Totale</b>	<b>60</b>
<b>Area funzionale C - Posizione economica C 3</b>	<b>Totale</b>	<b>274</b>
<b>Area funzionale C - Posizione economica C 2</b>	<b>Totale</b>	<b>269</b>
<b>Area funzionale C - Posizione economica C 1</b>	<b>Totale</b>	<b>520</b>
<b>Area funzionale B - Posizione economica B 3</b>	<b>Totale</b>	<b>392</b>
<b>Area funzionale B - Posizione economica B 2</b>	<b>Totale</b>	<b>387</b>
<b>Area funzionale B - Posizione economica B 1</b>	<b>Totale</b>	<b>62</b>
<b>Area funzionale A - Posizione economica A 1</b>	<b>Totale</b>	<b>61</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>2.025</b>

(\*) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2006, n. 309, art. 5, comma 2, al fine di garantire il principio della invarianza di spesa per l'istituzione della funzione di Capo della Segreteria Tecnica presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni è stata soppressa una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'art. 32-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999.






*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto  
USCITA - 16/07/2008 - 0011392

Ufficio : Gabinetto

*Al. Se. Rocchetti*



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridico e  
legislativi  
Palazzo Chigi  
00186 ROMA

- Oggetto:** Schemi dei decreti del Presidente della Repubblica recanti:
- Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
  - Regolamento concernente la definizione della struttura degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Si trasmettono, al fine del successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari degli schemi di decreti del Presidente della Repubblica in oggetto, gli atti relativi agli esiti del parere richiesto alle organizzazioni sindacali.

Il Capo di Gabinetto  
(Alfonso M. Rossi Brigante)

*Alfonso M. Rossi Brigante*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

**Verbale della riunione in data 3 luglio 2008 tenuta con le  
Organizzazioni Sindacali del Ministero dello sviluppo economico e  
degli accorpati Ministeri delle comunicazioni e del commercio  
internazionale**  
*(Salone degli Arazzi – Via Veneto 33)*

Il giorno 3 luglio 2008, alle ore 11.00, si è tenuta una riunione con le Organizzazioni Sindacali del Ministero dello sviluppo economico e degli accorpati Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale per un esame delle problematiche nascenti dalla riorganizzazione del Ministero, prescritta dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85. Detta riunione è stata indetta con lettera in data 1° luglio 2008, allegata al presente verbale, di cui forma parte integrante.

A seguito dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 85/2008, il Ministero dello sviluppo economico ha accorpato i due preesistenti Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazionale, assumendo tutte le funzioni in precedenza a loro attribuite. Ciò ha comportato la necessità di procedere, con estrema sollecitudine, all'adozione dei nuovi Regolamenti di organizzazione della struttura ministeriale accorpata e di quella degli Uffici di diretta collaborazione, tenendo conto anche di quanto previsto dalla norma che richiede, per questi ultimi, l'unicità degli Uffici di vertice.

All'odierno incontro con le Organizzazioni Sindacali porta il proprio saluto il Ministro On.le Claudio Scajola, che illustra ai convenuti la nuova missione di grande impegno per tutta l'Amministrazione e quindi massimamente per il personale della stessa, nascente dal disposto accorpamento. L'On.le Ministro dichiara, altresì, di aver dato disposizioni di tener nel debito conto e di accogliere, per quanto possibile nel quadro generale, i suggerimenti che verranno forniti dalle Organizzazioni Sindacali ed anche dai Capi Dipartimento e dai Dirigenti Generali, a cui gli schemi predisposti vengono contestualmente trasmessi.



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Successivamente, il Capo di Gabinetto consegna a tutti rappresentanti sindacali copia dei due schemi di DPR recanti i nuovi regolamenti, dando assicurazione che l'Ufficio di Gabinetto terrà nel debito conto, così come disposto dall'On.le Ministro, le osservazioni che verranno formulate, nell'ottica di pervenire ad una riorganizzazione del Ministero il più possibile condivisa da tutte le componenti del mondo rappresentativo del personale. Tenuto conto dell'urgenza, chiede che le osservazioni pervengano all'Ufficio di Gabinetto entro le ore 12.00 del 7 luglio 2008.

A conclusione della riunione sono state fornite alle Organizzazioni Sindacali, a seguito di loro richiesta, precisazioni circa le riduzioni che verranno apportate alla dotazione organica, anche alla luce delle disposizioni di legge nel frattempo intervenute, nonché in merito alle diverse fasi ed ai tempi previsti per il completamento del procedimento di riorganizzazione del Ministero.

Del che è verbale che viene sottoscritto dal Capo di Gabinetto e dal dirigente dr. Gaetano Vecchio, che ha svolto le funzioni di segretario.

IL PRESIDENTE

*Alfonso M. Romi*

IL SEGRETARIO

*Gaetano Vecchio*



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto  
USCITA - 01/07/2008 - 0010022

Ufficio : Gabinetto

Ai Coordinatori delle OO.SS. presso il  
Ministero dello Sviluppo Economico

Ai Coordinatori delle OO.SS. presso  
l'ex Ministero delle Comunicazioni

Ai Coordinatori delle OO.SS. presso  
l'ex Ministero del Commercio  
Internazionale


- FP - CGIL  
Via Serra, 31  
00153 - ROMA
- CISL - FPS  
Via Lancisi, 25  
00161 - ROMA
- UILPA  
Via E. Lepido, 46  
0015 - ROMA
- RDB CUB  
Via dell'Aeroporto, 129  
00175 - ROMA
- UNSA - CONF SAL  
Via Napoli, 51  
00184 Roma
- SNALT - UNSA - CONF SAL  
Viale Europa, 175  
00136 - ROMA
- FLP  
Via Piave, 61  
00187 ROMA

- FEDERAZIONE INTESA  
Via Bartolomeo Eustachio, 22  
00161 – ROMA
- CIDA – UNADIS  
Via Nazionale, 75  
00184 Roma
- DIRSTAT  
Via Ezio, 12  
00192 Roma

Oggetto: Convocazione riunione.

Le SS.LL. sono convocate il giorno 3 luglio p.v., alle ore 11.00, presso il Salone degli Arazzi, per un esame delle problematiche legate alla riorganizzazione del Ministero a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 con il quale al Ministero dello Sviluppo Economico sono state trasferite le funzioni già attribuite al Ministero delle Comunicazioni e al Ministero del Commercio Internazionale.

Alfonso M. Rossi Brigante





Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto  
ENTRATA - 03/07/2008 - 0010753

Ufficio : Gabinetto

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Segreteria Capo del Gabinetto  
00187 Roma (RM) - Via Molise, 2

Anticipato via fax. n° 06.47887796  
via mail segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: osservazioni schema DPR

A seguito dell'incontro avvenuto in data 03/07/2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e della presa visione dello schema di regolamento recante il riordino dello stesso dicastero, consegnatici nella stessa data, si fa presente che, pur considerando l'urgenza che codesto Ufficio ha nel portare a termine in tempi stretti il riordino del Ministero dello Sviluppo Economico dopo l'accorpamento con il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero del Commercio con l'Estero, è improponibile chiedere di inviare le proprie osservazioni ad un provvedimento di tale importanza, dopo un solo giorno lavorativo dalla consegna della bozza.


La collaborazione richiesta perché sia fattiva, per raggiungere lo scopo di ottenere validi e concreti contributi all'emanazione del DPR in questione, ha indubbiamente bisogno dei tempi giusti per le varie e puntuali formulazioni. La fretta di solito genera solo pasticci, e questi sono sicuramente da evitare.

Pur tuttavia, con senso di responsabilità questa O.S. partecipa alcune note al testo presentatoci, riservandosi di inviare le integrazioni necessarie quanto prima.

Riferendosi al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004 n.176  
- Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni.-

all'Art. 22 dello schema di regolamento proposto, manca:

- a) quanto previsto all'art.4/d del DPR 176 , vale a dire il controllo dello spettro radioelettrico ,e la partecipazione al sistema di controllo internazionale tramite il Centro Nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche.
- b) quanto previsto all'art.4/f, vale a dire la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
- c) quanto previsto all'art.4/h, conseguenza della mancanza di b) , la collaborazione con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico.
- d) quanto previsto all'art.4/i , il coordinamento dell'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli Ispettorati Territoriali. Nella bozza compare solo un generico < ...collaborazione con le Autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico.>
- e) quanto previsto all'art.4/l, cioè il compito di definire le interfacce radio nazionali e provvedere al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il D.L. 9 maggio 2001 n.269.
- f) quanto previsto all'art.4/p, vale a dire l'emanazione delle direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeronavi. Compito quest'ultimo espletato poi dagli Ispettorati Territoriali.
- g) quanto previsto nell'art.5/d del Decreto 16 dicembre 2004, cioè istruzioni e coordinamento in materia di interferenze elettriche e rilascio di nulla osta alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica.
- h) quanto previsto dall'allegato 13 al DM 314/92 , disciplina relativa al rilascio alle imprese delle autorizzazioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali

  
Maurizio Pasquale  
Coordinamento R d B  
Ministero delle Comunicazioni

Roma 07/07/2008

---

**Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 - tel. 06/762821 - Fax 06/7628233 - sito [www.rdbcub.it](http://www.rdbcub.it) - e.mail [info@pubblicoimpiego.rdbcub.it](mailto:info@pubblicoimpiego.rdbcub.it)**



A Capo Gabinetto  
Ministero sviluppo economico

SEDE

Con riferimento alla bozza di D.P.R. la scrivente O.S. nello spirito di collaborazione fin ora prospettato, ritiene per la parte di propria competenza, che le macroattività siano state esaustivamente ricomprese, nel dare parere positivo nel complesso all'impianto del provvedimento auspica che i successivi decreti ministeriali di individuazione delle direzioni generali dei dipartimenti, siano quanto prima oggetto di confronto per dare rapidamente operatività alla nascente struttura del Ministero dello sviluppo economico.  
Con cordialità

Roma 4-07-08

Il Coordinatore Nazionale  
Massimo Pagani





## **OSSERVAZIONI SUL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

In riferimento allo schema di regolamento recante la riorganizzazione del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, la scrivente O.S. pur valutando eccessivo, nell'ottica del risparmio di spesa, il contingente degli uffici di diretta collaborazione, condivide il principio di dar vita alla dipartimentalizzazione. In particolare per quanto riguarda il settore delle Comunicazioni, considera appropriato l'impianto di riorganizzazione e le relative competenze, nel rispetto delle professionalità acquisite dal personale livellato e che potrà essere ora maggiormente valorizzato dall'apporto degli Ispettorati Territoriali, uffici tecnici e di front-office, dalla nota natura poliedrica.

La sostanziale convergenza di questa O.S., non esclude tuttavia la rinuncia a contestare successivamente, quelle carenze inevitabili in una progettualità di così ampia portata, a costo zero.

Si auspica inoltre, di far fronte successivamente ad una maggiore uniformità dei trattamenti retributivi.

*Roma, li 7 Luglio 2008*

**Il coordinatore nazionale  
FLP Comunicazioni  
Giuseppe Bellini**

## SEGRETERIA CAPO GABINETTO

**Da:** Maurizio Pacini [maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it]  
**Inviato:** lunedì 7 luglio 2008 9.50  
**A:** 'SEGRETERIA CAPOGABINETTO'  
**Cc:** CAPPONI ANNAMARIA  
**Oggetto:** R: UNSA-CONFISAL: Invio in corso posta elettronica: dpr di organizzazione mise\_vers2\_07\_2008\_ore11.00

**Allegati:** dpr di organizzazione mise\_vers2\_07\_2008\_ore11.00.doc



dpr di  
anizzazione mise\_ve

Facendo seguito alle risultanze della riunione sulla riorganizzazione del Ministero del 3 luglio u.s., e come richiesto dal dott. Vecchio, si trasmettono osservazioni in merito al documento riportato in oggetto.

Si evidenzia che tali osservazioni concernono essenzialmente il numero di Uffici previsti per la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (art. 11) e per la Direzione generale per le energie rinnovabili, l'energia nucleare e l'efficienza energetica (art. 13), unificati al numero di OTTO, stesso numero previsto anche per la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza energetica, facente capo al medesimo Dipartimento per l'energia.  
Cordiali saluti

ing. Maurizio Pacini  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per la Competitività  
Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie Ufficio XVII - Attività nucleari via Molise, 2 - 00187 Roma tel. 06-47052835 fax 06-47887976  
Email: maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it

-----Messaggio originale-----

**Da:** SEGRETERIA CAPOGABINETTO  
[mailto:segreteria.capogabinetto@sviluppoeconomico.gov.it]  
**Inviato:** giovedì 3 luglio 2008 13.34  
**A:** carlo.filacchioni@libero.it; francesco.dicarlo@comunicazioni.it;  
a.leone@mincomes.it; manuela.volpe@sviluppoeconomico.gov.it;  
l.mancino@mincomes.it; maufi04@yahoo.it; carlo\_mingola@yahoo.it; antoniopilla49@libero.it; maurizio.pacini@sviluppoeconomico.gov.it;  
lofoten98@libero.it; giovanni.duranti@sviluppoeconomico.gov.it;  
derugeriis@fpcgil.it; marco.marzocchi@sviluppoeconomico.gov.it;  
annamaria.capponi@sviluppoeconomico.gov.it; mt.condorelli@minconmes.it;  
massimo.pagani@comunicazioni.it; antonio.dinardo@sviluppoeconomico.gov.it;  
mariarosaria.amoroso@sviluppoeconomico.gov.it;  
unadis@sviluppoeconomico.gov.it; massimo.pagani@comunicazioni.it;  
luisa.pilott@sviluppoeconomico.gov.it;  
rita.subissi@sviluppoeconomico.gov.it;  
giuseppe.vazzana@sviluppoeconomico.gov.it;  
gianfrancesco.romeo@sviluppoeconomico.gov.it; m.rava@mincomes.it;  
barbaro.paparo@comunicazioni.it; epegg@inwind.it; a.leone@mincomes.it;  
l.mancino@mincomes.it  
**Oggetto:** Invio in corso posta elettronica: dpr di organizzazione mise\_vers2\_07\_2008\_ore11.00

Come da accordi con il Dr. Gaetano Vecchio, si trasmette l'allegato schema di DPR con preghiera di far conoscere le proprie osservazioni e contributi entro la mattina di lunedì 7 luglio 2008.

Cordiali saluti

La Segreteria

Roma, 7 luglio 2008

On.le Claudio Scajola  
Ministro dello sviluppo economico

Pres. Alfonso Maria Rossi Brigante  
Capo di Gabinetto  
del Ministro dello sviluppo economico

alle dott. <sup>ssa</sup> Lombardi

10  
7  
08

Oggetto: Schema di regolamento recante la riorganizzazione del MISE e schema di DPR per gli Uffici di diretta collaborazione.

Lo schema di regolamento consegnato in data 3 luglio 2008 non individua con la necessaria chiarezza e completezza le attività del nuovo Ministero, e non ridisegna, come dovrebbe, la *mission* del Ministero. Occorre tener presente che la sua articolazione operativa inciderà su tutti i lavoratori interessati e sugli importanti settori di competenza e, pertanto, sarebbe stato indispensabile un maggiore approfondimento, anche tenuto conto che, sulla base del d.l. 85/08, sono stati accorpati tre importanti dicasteri, assai diversi per attività, competenze e organizzazione.

Le scriventi Organizzazioni sindacali ritengono pertanto di formulare una prima valutazione, cui seguiranno altre approfondite analisi, in attesa del proseguimento del confronto avviato con la S.V., che dovrà riguardare anche dotazione organica, la collocazione del personale, gli eventuali processi di mobilità e le problematiche concernenti la-cospicua presenza di società "in house".

#### Settore ex Comunicazioni

Appare grave la sottovalutazione delle potenzialità dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione che, risulta soppresso nella sua autonomia, e fatto confluire all'interno di una direzione generale. Preoccupa la mancata assegnazione agli Ispettorati territoriali di specifiche attribuzioni, non si rilevano con chiarezza i criteri di attribuzione delle funzioni alle direzioni generali - che presentano anzi aspetti di incoerenza - solo apparentemente suddivise per materia.

#### Settore ex Commercio Internazionale

Al di là dell'apprezzamento per l'accorpamento delle competenze di due direzioni generali, in mancanza di una relazione tecnica non è dato individuare gli elementi caratterizzanti di una nuova strategia politica di internazionalizzazione, assolutamente indispensabile per il rilancio del settore come volano dello sviluppo economico del sistema paese.

**Settore ex Sviluppo Economico**

Nel merito dell' articolato non si può non sottolineare la preoccupazione delle scriventi Organizzazioni sindacali per quanto attiene, ad esempio nello Sviluppo Economico la nuova articolazione delle diverse direzioni generali, ed i criteri di accorpamento nel settore della concorrenza, dei brevetti e del sistema degli incentivi.

**Nuova dotazione organica**

Desti particolare preoccupazione la carenza di norme di tutela del personale in servizio e sull' applicazione degli accordi sindacali in essere nei dicasteri.

Al riguardo le scriventi Organizzazioni sindacali chiedono che il 2° comma dell' art. 25 contenga un esplicito richiamo, peraltro già previsto per i Dirigenti, alla tabella A.

Inoltre il criterio previsto dal D.L. n°181/08, convertito in legge n° 233/08 relativo al contenimento delle spese degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri accorpati, non risulta correttamente applicato visto l' organico assegnato di 270 unità, 30 incarichi di livello dirigenziale oltre ad una quota fino al 20% del contingente complessivo per collaboratori assunti a tempo determinato, esperti e consulenti anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Le scriventi Organizzazioni sindacali, per quanto sopra non potendo esprimere una valutazione positiva, evidenziano pertanto la forte preoccupazione per le nuove funzioni del Ministero dello Sviluppo Economico che non scaturiscono in modo certo dalla proposta e per le ricadute, non valutabili, sul personale dipendente